



# Ambiente

## Indice

<b>Indice</b>	<b>0</b>
<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
Normativa nazionale	3
Articolo 3	3
<b>Principi Generali</b>	<b>4</b>
Obiettivi	4
Accesso più veloce alle informazioni	4
Sostenibilità ambientale	4
Proposte	5
Separazione tutela risorse naturali da tutela salute umana	5
Innalzare gli standard di tutela	5
Politica energetica sostenibile	5
Impronta ecologica	5
Accesso alle informazioni ambientali	6
Energy Return On Investment	6
Azioni contrarie da parte degli enti	6
Dove reperire le risorse	6
<b>Bonifiche</b>	<b>7</b>
Contesto normativo	7
Lo stato attuale	7
I dati	7
Problematiche	9
Obiettivi	9
Rimuovere gli impedimenti	9
Proposte	9
Proposte	10
Reinserire fra i SIN le seguenti aree:	10

Procedure snelle, tempi certi, controlli	10
Definizioni non interpretabili	10
<b>Terra dei Fuochi</b>	<b>11</b>
Controllo del territorio	12
No inceneritori	12
Indagini cliniche ed epidemiologiche	12
Tavolo tecnico permanente	12
Contesto normativo	12
Europa	12
Italia	14
Obiettivi	15
Cambiamento del modello culturale	15
Proposte	16
1)Progettare beni già pensati per il riuso, la riparazione, il riutilizzo, il riciclo	16
2)Strutturare lo "scarto" di produzione dentro l'economia circolare di recupero di materia, sviluppando sistemi produttivi connessi in simbiosi industriale.	16
3)Sostituzione CONAI	17
4) Costo Ambientale del prodotto	17
5) Riciclo	17
6)Piano nazionale di gestione dei rifiuti e piano logistico nazionale	18
7)Piano impiantistico nazionale (art. 16 c.1 dir. 2008/98)	18
8)Disciplina di gara per affidamento servizio igiene ambientale	19
9) Recepimento indicazioni dall'Antitrust (ambiti di raccolta, conflitto di interessi, gestione rifiuti urbani)	20
10) No ai conflitti di interesse: la gestione dei rifiuti può essere nelle mani del Comune, attenzione alla gestione di raccolta e smaltimento nelle mani dello stesso soggetto privato.	21
11) Revisione del sistema di tariffazione dei rifiuti urbani, applicazione della Responsabilità estesa del produttore	21
12) Smaltimento plastica e altri rifiuti	22
Plastica	22
Rifiuti Sanitari	22
Fanghi di depurazione e fanghi industriali; digestato e altri rifiuti da trattamento rifiuti	23
Veicoli e pneumatici fuori uso (VFU e PFU)	24
RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici)	24
Rifiuti radioattivi	24
Rifiuti contenenti amianto (MCA)	25
Sostanze PERFLUOROALCHILICHE (PFOA – PFAS) e sostanze emergenti	25
Generi pesanti e leggere da incenerimento rifiuti	25
Sottofondi stradali e conglomerati cementizi	26
Rifiuti cimiteriali e cremazione	26

Terre e rocce da scavo	26
Contesto normativo	27
Proposte	27
Qualità dell'acqua	27
Concessioni per le acque minerali	27
Investimenti nelle infrastrutture idriche	28
Contesto normativo	30
Proposte	31
1) Diritto all'abitare e recupero del patrimonio	31
2) Rigenerazione urbana e stop al consumo di suolo	33
Edilizia di qualità e riqualificazione patrimonio esistente	34
Pianificazione e interesse collettivo	35
Transizione nel rispetto della Costituzione	35
Comuni: obiettivo primario qualità di vita	35
Censimento e Recupero patrimonio edilizio	35
Tutela suolo e agricoltura contro il dissesto: invarianza idraulica	36
Sovranità alimentare	36
3) Fascicolo del fabbricato	36
Contrasto dell'abusivismo edilizio	36
Cura del verde pubblico	37
Recupero acque meteoriche	37
Tutela dei piccoli borghi	38
Dissesto idrogeologico	38
Contesto normativo	39
Proposte	40
Consiglio direttivo	40
Royalties	41
Controllo faunistico	41
Proposte	42
Mobilità urbana	42
Mobilità dolce e turismo sostenibile	43
Mobilità ciclistica	44
Contesto normativo	44
Proposte	44
Certificazioni, controlli, autorizzazioni	45
Decommissioning e garanzie	46
Restrizioni e divieti	46
Accordi internazionali	47
Contesto normativo	48
Proposte	50
Politiche concrete contro i cambiamenti climatici	50
La necessaria riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente	50

## Introduzione

### Normativa nazionale

La normativa nazionale in materia ambientale è contenuta nel decreto legislativo 152/2006. Gli articoli da 1 a 3 sexies riguardano le "**Disposizioni Comuni e i Principi generali ambientali.**"

Il testo unico ambientale deriva dal recepimento di atti sovraordinati quali direttive europee e la Costituzione della Repubblica italiana (dove il riferimento all'ambiente non è inserito in forma esplicita nei principi fondamentali) e hanno come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana. **Il principio contenuto nell'art. 2** (secondo cui "*l'obiettivo primario del presente decreto legislativo concerne la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*") **del Testo unico ambientale viene affrontato nella nostra proposta globale di revisione** e si consegue utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già previsti e senza oneri per la finanza pubblica-

### Articolo 3

L'**art. 3-ter** affronta il tema del principio della **precauzione**, dell'**azione preventiva**, della **correzione in via prioritaria** alla fonte, dei **danni causati all'ambiente**, nonché il principio "**chi inquina paga**" che si è dimostrato di difficile attuazione con l'attuale complesso normativo.

L'**art. 3-quater** disciplina, invece, il tema dello **sviluppo sostenibile secondo cui la:** "*prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, deve salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane*".

L'**art 3-quinquies** tratta dei "principi di sussidiarietà e di leale collaborazione", che costituiscono le **condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale**. Al **comma 3** dello stesso articolo si sancisce che: "*Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati*";

L'art. 3-sexies norma in materia di **informazione e partecipazione**, "*chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale*". Tuttavia all'allegato 1 in base alla direttiva **2003/35/CE** si favoriscono la realizzazione di impianti agevolati da autorizzazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione che bypassano, di fatto, le informazioni necessarie a consentire la partecipazione attiva dei cittadini.

# 1) Il modello che abbiamo in mente

## Principi Generali

### Obiettivi

#### Accesso più veloce alle informazioni

Per quanto riguarda i **principi generali**, siamo partiti dal presupposto che la normativa esistente non è a nostro parere soddisfacente dal punto di vista della evoluzione scientifica e tecnologica. Abbiamo, infatti, **considerato il mancato raggiungimento della sostenibilità ambientale** che deve essere necessariamente correlata alla valutazione del ciclo di vita **dei prodotti**. Impossibile ignorare la **necessità di un maggiore e più veloce accesso alle informazioni** nonché la sostanziale e progressiva consapevolezza ambientale acquisita dagli individui, dalle associazioni, dai comitati e da altri enti, alla luce del modello di sviluppo industriale e infrastrutturale maturato negli ultimi decenni. È necessario sanzionare chi non fornisce i dati senza adeguata motivazione.

Le parti prima del **decreto legislativo 152/2006** è stata da noi revisionata con una proposta di legge.

Il 97% dei votanti espressi in merito al **primo quesito ambientale sul portale Rousseau**, ha concordato con la necessità che le decisioni di ogni Ministero riguardanti temi economici, ambientali e sociali, siano sottoposte a valutazioni vincolanti circa la loro sostenibilità, l'impatto cumulativo, l'analisi del ciclo vita e l'impronta ecologica. I cittadini confermano la necessità di un miglioramento dell'**accesso alle informazioni ambientali**.

Tale risposta **si declina nei principi generali ambientali** e nel modo di svolgere le **autorizzazioni ambientali**.

### Sostenibilità ambientale

Intendiamo introdurre il principio di **sostenibilità ambientale** in luogo di sviluppo sostenibile al fine di superare quella che si ritiene un'antinomia tra il concetto di sviluppo che risente di un'accezione economica e produttiva della crescita e il concetto di tutela ambientale.

## Proposte

### Separazione tutela risorse naturali da tutela salute umana

Il primo principio introdotto è quello della **separazione della tutela** predisposta in favore **delle risorse naturali**, dalla tutela della **salute umana** e della qualità della vita, rendendo **giuridicamente rilevante** qualsiasi **pregiudizio recato alle risorse naturali**, indipendentemente da un danno, o da un grave rischio diretto di danno, alla salute dell'uomo, in linea con la nuova formulazione europea del danno ambientale. Troppe volte, infatti, il **danno alla salute** è stato **misconosciuto**, senza dare il dovuto **valore intrinseco e strumentale alle risorse**, consentendo così la prosecuzione degli oltraggi all'ambiente, alla salute e alle filiere produttive, con la scusante che lesioni alla salute umana non siano ancora state dimostrate. Il sovvertimento dei cicli naturali e dei limiti planetari deve prevedere un'attenzione sempre maggiore, pena possibili stravolgimenti ecosistemici di cui si ha già evidenza nel **calo della qualità delle acque** (eccesso di nitrati per esempio), nella **riduzione della disponibilità di fosforo**, nella diminuzione della biodiversità, nei **cambiamenti climatici**.

### Innalzare gli standard di tutela

Il secondo principio a cui ci appelliamo consiste nell' **innalzare gli standard di tutela** e non il contrario come sta avvenendo in Europa. La recente tendenza, infatti, **tutela la "crescita"**, come da proposta di *direttiva COM(2012)628* che modifica la *direttiva 2011/92/UE* in termini di richiesta di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), solo **in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi**. Questo per il momento si traduce nella costruzione di impianti piccoli per le nuove tipologie produttive, già non sottoponibili a VIA, ma la nuova direttiva potrebbe **rarefare ulteriormente l'applicazione della VIA**, rendendo inutile qualsiasi pubblicazione di piani, programmi e progetti.

### Politica energetica sostenibile

Pensiamo vi sia la necessità di una **politica energetica sostenibile** caratterizzata dai principi del **risparmio energetico** e del **benessere economico a bassa intensità ecologica, alta intensità occupazionale e limitato consumo di risorse**, in linea con quanto proposto nel **piano energetico**.

### Impronta ecologica

Il quinto principio si basa sul calcolo dell'**impronta ecologica** (Wackernagel e Rees, Università della *British Columbia*, Canada). Una teoria di sistema di **contabilità ambientale** in grado di stimare la quantità di **risorse rinnovabili che una popolazione utilizza per vivere**, calcolando l'area totale di ecosistemi terrestri e acquatici necessaria per fornire, in modo sostenibile, le risorse utilizzate e per assorbire, sempre in modo sostenibile, le emissioni prodotte.

## Accesso alle informazioni ambientali

L'**accesso alle informazioni ambientali** relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio deve essere, a nostro parere, riconosciuto come un **diritto fondamentale**, al pari di altri **diritti della persona** (quali il diritto alla salute, al lavoro, alla conoscenza). È, inoltre, riconosciuta la legittimazione all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione, anche se non ricorra necessariamente un "interesse giuridicamente rilevante".

Riteniamo che si debbano assicurare **forme di pubblicità anche informatiche idonee e facilmente accessibili** ai cittadini, rispetto alle informazioni e agli atti richiamati.

## Energy Return On Investment

Il settimo principio è la necessità di valutare nella maniera più precisa possibile il **ritorno energetico sull'investimento energetico** (EROI: *Energy Return On Investment*), criterio in base al quale si opera una necessaria **comparazione tra l'energia ricavata e l'energia utilizzata** per arrivare al suo ottenimento (vedi impianti industriali). Per esempio, negli studi analizzati, l'**energia solare fotovoltaica** ha un EROI doppio rispetto ad **energia da biogas agricolo**. Questo calcolo ha una valenza temporale e spaziale: è cioè chiaramente variabile in base alla disponibilità di risorse in un territorio e varia nel tempo, per questa ragione dovrà essere rivalutato in diversi contesti e periodi.

## Azioni contrarie da parte degli enti

Riteniamo prioritario garantire, **a enti e cittadini**, la possibilità di esercitare **azioni contrarie** a provvedimenti già assunti dai soggetti precedenti, *a fortiori*, richiedendo l'intervento dei poteri pubblici al fine di inibire e di prevenire il verificarsi di eventuali possibili pregiudizi all'ambiente.

## Dove reperire le risorse

Naturalmente questa bozza di programma ambientale andrà integrata con il programma energetico, infrastrutturale, agricolo e di ogni altro settore che abbia impatti ambientali o intenda usufruire di risorse finite.

Attualmente si può ottenere una linea programmatica con interessanti aspetti economici e occupazionali (almeno 1,5 milioni di posti di lavoro) che andranno progressivamente puntualizzati e potranno guidare la produzione, la ricerca e la sostenibilità e soprattutto orientare le priorità normative.

## 2) Bonifiche e il caso Terra dei Fuochi

### Bonifiche

#### Contesto normativo

##### Lo stato attuale

In Italia, purtroppo, le bonifiche, se previste, si fanno male e a rilento.

Le difficoltà registrate su tutto il territorio nazionale sono di diversa entità come: l'individuazione del responsabile dell'inquinamento, il reperimento di fondi per realizzare le opere di bonifica, o l'eccesso di burocrazia previsto dalla normativa.

La mancata risoluzione di queste criticità determina per i territori interessati dall'inquinamento ambientale, un **doppio danno come:**

- un continuo e progressivo avanzamento dell'inquinamento delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) che coinvolgono le falde acquifere;
- un degrado sociale ed economico dei territori contaminati e abbandonati che non possono prevedere un altro futuro produttivo.

Inoltre, anche in caso di realizzazione delle bonifiche in quasi 40% dei casi, la "tecnologia" di disinquinamento è la ruspa: si scava il terreno contaminato e si trasferisce in discarica, con un beneficio ambientale impercettibile e un costo più alto rispetto alle tecnologie più avanzate.

##### I dati

*\*Secondo un dossier di Legambiente sulle bonifiche dei siti inquinati.*

La storia del risanamento in Italia sembra ferma a dieci anni fa, nonostante i drammatici effetti che la mancata bonifica dei territori contaminati ha sulla salute. Attualmente, si stimano, in attesa di bonifica, 100 mila ettari inquinati in 39 siti di interesse nazionale (SIN) e 6 mila aree di interesse regionale. Da Taranto a Crotone, da Gela e Priolo a Marghera, passando per la Terra dei fuochi: un business da 30 miliardi di euro tra ritardi, inchieste giudiziarie e commissariamenti.

Le superfici terrestri e marine, individuate negli ultimi 15 anni come siti contaminati sono davvero rilevanti. Secondo il programma nazionale di bonifica curato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il totale delle aree perimetrate come siti di interesse nazionale (SIN) è arrivato negli anni a circa 180 mila ettari di superficie, diminuiti oggi a 100 mila ettari, solo grazie alla derubricazione di 18 siti da nazionali a regionali (i SIN sono quindi passati da 57 a 39).



Finora soltanto in 11 SIN è stato presentato il 100% dei piani di caratterizzazione previsti (è il primo step del processo di risanamento che definisce il tipo e la diffusione dell'inquinamento presente e che porta alla successiva progettazione degli interventi). Anche sui progetti di bonifica presentati e approvati emerge un forte ritardo: in totale sono 254 i progetti di bonifica di suoli o falde con decreto di approvazione, su migliaia di elaborati presentati.

Le bonifiche vanno a rilento, ma non il giro d'affari connesso al risanamento ambientale che si aggirerebbe intorno ai 30 miliardi di euro. Dal 2001 al 2012 sono stati messi in campo 3,6 miliardi di euro di investimenti, tra soldi pubblici (1,9 miliardi di euro, pari al 52,5% del totale) e progetti approvati di iniziativa privata (1,7 miliardi di euro, pari al 47,5% del totale), con scarsi risultati.

La materia delle bonifiche è attualmente contenuta nel **Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152** del cd testo unico ambientale. Una sostanziale differenza rispetto a quanto previsto per i rifiuti e per i rifiuti di imballaggio che rappresentano i temi di maggiore rilievo contenuti nella richiamata Parte Quarta, la materia delle bonifiche non è una disciplina derivata dalla normativa comunitaria, sebbene le procedure di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti contaminati, siano sostanziale applicazione dei principi ambientali contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". **L'assenza di una disciplina direttamente applicabile in ciascuno stato membro, in relazione agli interventi per ridurre o eliminare una fonte di contaminazione per restituire un sito alla fruibilità ha condotto il legislatore nazionale a introdurre una disciplina sul tema dei rifiuti urbani e non e quelli pericolosi.** Come noto, infatti, il legislatore nazionale ha dapprima optato per un approccio tabellare, salvo poi correggere il tiro, introducendo un sistema più articolato frutto della combinazione di un sistema tabellare "presuntivo" e un'analisi sito specifica, valutativa di potenziali effetti negativi per l'uomo e per l'ambiente.

Nel luglio del 2009 Confindustria produsse, nell'ambito dei lavori dell'allora "Commissione Sviluppo Sostenibile", una "*position paper*" con la quale intese fornire il proprio contributo per superare quelle che a suo giudizio erano le criticità all'avanzamento delle bonifiche in Italia e alla conseguente reindustrializzazione dei territori. Tutti gli ultimi interventi normativi in materia di bonifiche emanate in questa legislatura sono in linea con le istanze presentate da Confindustria e perseguono l'obiettivo di semplificazione da essa dettati anche a discapito, a nostro avviso, del pieno rispetto delle dovute fasi di controllo e di garanzia di tutela ambientale degli interventi.

Le misure introdotte sul fronte della semplificazione e della compatibilità tra attività produttive e bonifiche hanno avviato il processo di riforma della materia.

Nel documento del 2009 venivano elencate tutte le richieste e definite le proposte normative di Confindustria, atte alla rimozione delle criticità che gli operatori industriali ritenevano di riscontrare.

Il riferimento è, in particolare, alla necessità di:

1. ulteriori semplificazioni amministrative (per esempio: in tema di determinazione dei valori di fondo naturale da parte delle ARPA, di attività sperimentali per la taratura dei progetti, di rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica);

2. potenziare l'operatività di determinati strumenti (per esempio: accordi di programma per valorizzare le iniziative imprenditoriali di rilancio di siti contaminati, disciplinando le modalità di subentro del cessionario negli obblighi gravanti sul cedente);
3. in tema di delitti ambientali, introdurre forme di bilanciamento della risposta penale che tengano conto delle condotte di riparazione del pregiudizio poste in essere dal soggetto interessato.

Fortunatamente nella legge 68/2015 al Senato, grazie all'accoglimento di due emendamenti del M5Stelle sono stati introdotti nel codice penale due reati, quali:

- il reato di omessa bonifica;
- la confisca dei beni finalizzata alla bonifica.

## Problematiche

I problemi insiti nelle procedure di bonifica possono dunque essere ricondotti ad almeno tre ordini di fattori:

- individuazione del responsabile della contaminazione e solvibilità di quest'ultimo;
- lento esercizio del potere sostitutivo degli enti locali in caso di mancato accertamento del responsabile della contaminazione;
- mancanza di fondi per l'ente sostituito per procedere alle attività di bonifica.

A questi possiamo aggiungere la mancata partecipazione dei cittadini residenti nei luoghi contaminati alle varie fasi decisionali e di pianificazione delle operazioni di bonifica.

## Obiettivi

### Rimuovere gli impedimenti

Come legislatori abbiamo l'onere di rimuovere gli impedimenti normativi e non, per favorire le condizioni che consentiranno di provvedere alle bonifiche dei territori contaminati. A tal fine sono necessari ingenti investimenti.

## Proposte

La legge proposta dal M5S (C.3795 De Rosa), composta da 18 articoli, mira a snellire i procedimenti di bonifica **definendo meglio responsabilità e metodologie, salvaguardando i controlli, sanando le attuali lacune normative e garantendo trasparenza dei dati e partecipazione dei cittadini.**

Con le nostre proposte si vuole rendere chiaro l'ambito di applicazione della normativa sulle bonifiche, armonizzandola con la normativa dei rifiuti e dando completezza a un'attività di verifica precedentemente non regolamentata.

## Proposte

Reinserire fra i SIN le seguenti aree:

- Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (individuato come SIN dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426);
- Pianura (dichiarato SIN con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008);
- Bacino Idrografico del fiume Sarno (dichiarato SIN con legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- Aree del litorale Vesuviano (individuato come SIN dalla legge 31 luglio 2002, n. 179).

Ad oggi, infatti, le zone di cui sopra non sono classificate come SIN come disposto a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

## Procedure snelle, tempi certi, controlli

In relazione agli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, predisposti dalle regioni con appositi piani, abbiamo approntato disposizioni finalizzate a garantire tempi certi per l'adozione dei medesimi, con eventuale esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni, nonché modalità per garantire trasparenza e partecipazione del pubblico attraverso la trasmissione di osservazioni ai progetti. Si stabilisce, inoltre, che lo Stato rediga delle linee guida, dei **criteri generali e degli standard per la bonifica dei siti inquinati**, anche ai fini dell'elaborazione dei piani regionali per le bonifiche delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

## Definizioni non interpretabili

Proponiamo, quindi, di rivedere le definizioni normative, sia in funzione dell'esperienza oggettiva maturata in quasi vent'anni di normativa nazionale, sia in coerenza con le modifiche apportate. **Verranno introdotte nuove definizioni relative a contesti previsti ma non esaurientemente descritti nel testo vigente (perimetrazione, contaminazioni pregresse, valori di fondo, responsabile della contaminazione, ambito territoriale con fondo naturale), in termini di fasi procedurali (progettazione per fasi, interventi di contenimento e d'emergenza, riqualificazione ambientale), di metodologie di bonifica e messa in sicurezza (bonifica con misure di sicurezza) ed infine di soggetti coinvolti (soggetto interessato).** Sostanzialmente vogliamo provare ad innalzare il livello di protezione ambientale, anche grazie a razionalizzazioni o semplificazioni delle definizioni che possano consentire una maggiore chiarezza e sicurezza a chi opera a diverso titolo nel campo dei siti contaminati, e che, al contempo, possano garantire il completamento degli

interventi di bonifica spesso rallentati o sospesi per incertezza interpretativa o per assenza di procedure intermedie a garanzia del contenimento dei costi.

## Relazione ARPA

Sempre nell'ottica di riduzione dei tempi, che non solo rappresenta un vantaggio per chi opera riducendo i costi, che protratti nel tempo potrebbero rendere impossibile il completamento dei lavori, ma consente anche di risolvere la contaminazione in tempi più brevi, **vogliamo eliminare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia e sostituirla con la relazione dell'ARPA.** Tale scelta deriva dalla considerazione che le province predispongono la certificazione sulla base della relazione di ARPA e si limitano ad effettuare un mero lavoro cartaceo, che si traduce in una fase di allungamento dei tempi nei quali i costi di gestione del cantiere permangono o si amplificano. Inoltre la presenza di scavi aperti, spesso non sufficientemente presidiati, diviene un centro di rischio sia in termini di sicurezza che in termini di potenziali attività illecite.

**Riteniamo di dover sopprimere l'art. 242-bis del TUA, divenuto inutile alla luce delle modifiche operate sui tempi di svolgimento della procedura ordinaria.** Infatti la ratio del suo inserimento nel testo vigente è stata quella di snellire i tempi grazie al ricorso all'intervento in autonomia e autocertificazione, rischiando però di abbassare il livello dei controlli e dell'affidabilità dei risultati.

## Istituzione di un Fondo Unico Ambiente Giustizia

Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia istituire il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata e vincolante, finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale e/o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, da tutte le ammende, le sanzioni civili e penali che siano di natura e/o derivazione ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

**Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia** dovrà essere finalizzato al ripristino ambientale, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

**Le nostre proposte mirano, nel complesso, alla riduzione dei tempi** (che sono stati quasi sempre ridotti rispetto al testo vigente) già in fase di indagine preliminare, senza però introdurre elementi di semplificazione che possano abbassare il livello di controllo e sicurezza.

## Terra dei Fuochi

### Contesto Normativo

La situazione in cui versano gli abitanti dei comuni campani che vivono nella zona conosciuta come "terra dei fuochi" è gravissima. Il territorio continua, infatti, a imperversare il fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, appiccati da criminali senza scrupoli, con conseguenze nefaste sulla salute dei cittadini.

Nel 2013 è stato emanato un decreto legge D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo

sviluppo delle aree interessate (in GU n.289 del 10-12-2013), entrato in vigore il 10/12/2013. Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32). Tale decreto, tra le altre cose, prevede l'utilizzo di personale militare da utilizzare all'interno dei comuni ubicati nella terra dei fuochi. Il provvedimento normativo ad oggi non ha prodotto i risultati sperati.

## Controllo del territorio

È necessario porre in essere tutte le forme di controllo incisivo del territorio campano atte a far cessare il criminale e illecito sversamento di rifiuti tossici in zone agricole e ad alta densità abitativa, prevedendo, ove necessario, anche l'appoggio di personale militare con funzioni di agente di pubblica sicurezza.

## No inceneritori

Faremo in modo che non si proceda alla realizzazione di ulteriori impianti impiantati sui quei territori già fortemente compromessi e si cercherà di intraprendere ogni azione volta a dimostrare l'inopportunità di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti in questi territori in assenza di soluzioni alternative e più sostenibili.

## Indagini cliniche ed epidemiologiche

Bisogna avviare, con un adeguato coinvolgimento del Ministero della salute, una massiccia campagna di indagini epidemiologiche di approfondimento invocate da precedenti studi come il "Sebioec" piuttosto che lo studio dell'OMS presentato dall'ex Ministro Balduzzi finalizzate a fare luce sull'impatto delle contaminazioni sulla salute delle popolazioni residenti, anche dando ampia pubblicità ai risultati al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nocività di determinate condotte non essendo concepibile che gli unici dati a disposizione siano quelli forniti dalla NATO che periodicamente svolge indagini sulle condizioni ambientali dei luoghi dove risiedono e lavorano i suoi dipendenti civili e militari.

## Tavolo tecnico permanente

Istituire un tavolo tecnico permanente, che funga da cabina di regia, presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare nel quale siano coinvolte le associazioni e i comitati di cittadini da anni impegnati nelle lotte a difesa del territorio, personalità del mondo scientifico competenti in materia e rappresentanti di regione ed enti locali, al fine di monitorare la grave situazione sopra illustrata e valutare le soluzioni più adatte alla risoluzione dei disastrosi problemi.

# 3) Gestione dei rifiuti

## Contesto normativo

### Europa

Attualmente la normativa Europea di riferimento per quanto concerne i rifiuti è la direttiva 2008/98/CE, detta anche Direttiva "quadro" sui rifiuti. Essa stabilisce la scala gerarchica delle priorità da conseguire (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo incluso il recupero energetico, smaltimento).

Tale Direttiva impone, fra l'altro, obiettivi di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo (50% entro il 2020), la redazione di piani di prevenzione nazionali, la possibilità della cessazione della qualifica di rifiuto e la redazione di un piano impiantistico nazionale, in particolare per quanto concerne gli impianti di smaltimento.

La Direttiva 2008/98/CE è attualmente in fase di aggiornamento. L'ultimo documento a riguardo è la COM(2015) 595, che propone di rivedere la direttiva quadro secondo i seguenti criteri:

- allineamento delle definizioni;
- aumento al 65% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani;
- aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell'insieme degli obiettivi;
- graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;
- maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come "sottoprodotto" e di cessazione della qualifica di rifiuto;
- nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo;
- introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;
- introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;
- semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione.

È dunque chiaro l'intento del legislatore Europeo di andare verso obiettivi sempre più stringenti (anche se in modo sempre molto blando e non sempre coerente) nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti.

**Oltre alla direttiva quadro esistono altre direttive e regolamenti più settoriali**, ovvero mirati per la disciplina di particolari questioni riguardanti i rifiuti o funzionali alla loro gestione.

È utile ricordare in questa sede le principali direttive e regolamenti, anche per rendere un'idea della complessità e vastità del campo nel quale ci muoviamo:

- Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva 1999/31/CE sulle discariche e s.m.i.;
- Direttiva 2000/53/CE sui veicoli e pneumatici fuori uso e s.m.i.;
- Direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle attività estrattive, e s.m.i.;
- Direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecosostenibile (riguarda la prevenzione dei rifiuti);
  
- Direttiva 2010/75/UE (nuova direttiva IPPC) sulla prevenzione integrata dell'inquinamento, che riguarda, nella fattispecie, i grandi impianti di recupero energetico dai rifiuti;
- Direttiva 2012/18/UE (detta anche Direttiva "Seveso Ter") sugli impianti a rischio di incidente rilevante: riguarda nel nostro caso gli impianti di gestione dei rifiuti dove possono verificarsi incidenti di grave entità, come inceneritori, discariche e centrali a biogas;
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE);
- Direttiva 2011/97/UE che modifica la direttiva discariche per quanto concerne lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto;
- Direttiva del Consiglio [2006/117/Euratom](#), del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- Direttiva 2014/24/UE, nuova Direttiva Appalti, che disciplina nel nostro caso anche l'affidamento degli appalti di gestione dei servizi di igiene urbana, oltre a molti altri aspetti gestionali come ad esempio la costruzione e l'esercizio di impianti di trattamento rifiuti o la redazione dei bandi di gara per il trasporto e il trattamento di rifiuti sia urbani che speciali;
- Direttiva 2000/59/CE impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico e s.m.i.;
- Regolamento 2014/995/CE, che prevede l'aggiornamento del Catalogo Europeo dei Rifiuti e cambia alcuni criteri per l'assegnazione della qualifica di rifiuto pericoloso;
- Regolamento 2010/849/UE relativo alle statistiche sui rifiuti;
- Regolamento (CE) n. [1013/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (riguarda anche i fanghi).

## Italia

Come si può immaginare, vista la complessità del quadro normativo Europeo, abbiamo a che fare, anche in Italia, con un settore iper- regolamentato: la direttiva quadro è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010, il quale ha modificato sostanzialmente la parte IV

del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006) che costituisce lo scheletro portante di tutta la normativa sui rifiuti nel nostro paese.

È necessario accennare al fatto che la Costituzione stabilisce che **la tutela dell'ambiente è compito esclusivo dello Stato**, ma che **la gestione “operativa”, ovvero le politiche attuative e pianificatorie in materia di RSU e RS, è demandata alle Regioni, le quali elaborano i Piani Regionali di gestione come stabilito appunto dall'art. 199 del Testo unico ambientale.**

La parte IV del D.Lgs 152/2006 prevede diverse disposizioni normative e regolamentari riguardanti specifiche categorie di rifiuti nonché particolari aspetti della gestione (come ad esempio, il trasporto, il deposito temporaneo o l'incenerimento) oppure riguardanti nello specifico la parte impiantistica (ad esempio discariche e inceneritori).

In questa sede ricordiamo **alcune tra le normative principali:**

- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti.
- D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- D.lgs. n. 46 del 04/03/2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (rileva su impianti di incenerimento dei rifiuti e di CDR).
- Decreto legislativo n. 45/2014 con cui è stata recepita in Italia la direttiva 2011/70/Euratom
- DM 7 agosto 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico , che stabilisce una nuova classificazione dei rifiuti radioattivi, sostituendo quella di cui alla Guida Tecnica n. 26 dell'ISPRA
- [Decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78](#), Regolamento sul funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
- DM 10 Agosto 2012 n. 161, normativa in vigore che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

## Obiettivi

### Cambiamento del modello culturale

Al fine di porre in essere azioni virtuose volte a prevenire i rifiuti e a realizzare l'economia circolare, è necessario che nella fase di produzione di beni o prodotti, tutti i materiali che li compongono siano interamente riciclabili e in quanto tali riutilizzabili come materia prima seconda. A tal fine si crea un sistema economico virtuoso - cd. economia circolare- idoneo a rigenerarsi da solo. La realizzazione di questi obiettivi necessita non solo di interventi legislativi ma anche di un'educazione culturale dei cittadini.



A tal fine è dunque fondamentale:

- spostare il costo ambientale a monte, nella responsabilità del produttore, "responsabile" del peso ecologico del bene prodotto e immesso sul mercato per tutto il suo ciclo di vita. Il peso ecologico dovrà tradursi in un Costo Ambientale valutato su tutto il ciclo di vita: estrazione, produzione, recupero, riciclo, eventuale smaltimento.
- allargare l'idea di riciclo oltre le strette frontiere dell'imballaggio che pure ha un costo e un peso importante sulla produzione dei rifiuti, a tutti i rifiuti e beni immessi in consumo.
- cambiare il sistema dei consorzi in sistemi autonomi, in cui sia garantita la partecipazione di tutti i portatori di interessi compresi i riciclatori e non solo dei produttori, cui dovrà essere sottratta la proprietà dei rifiuti.

## Proposte

Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale (vedi atto Camera 2863 Vignaroli ed altri).

### 1)Progettare beni già pensati per il riuso, la riparazione, il riutilizzo, il riciclo

In tema di riutilizzo, appare necessario procedere all'applicazione dei sistemi di restituzione dei beni già utilizzati a partire dal cd "vuoto a rendere" per specifiche tipologie di imballaggio. Occorre, a tal proposito, evidenziare che il M5S è stato l'unico a depositare una proposta di legge sul "vuoto a rendere" in questa legislatura (vedi atto Camera 2285 Vignaroli ed altri, recante "Disposizioni per la reintroduzione del sistema del 'vuoto a rendere'").

Sotto il profilo della preparazione del riutilizzo e del riutilizzo stesso una particolare attenzione va dedicata al mercato dell'usato. Qui a fronte di un quadro normativo non sufficientemente chiaro ed esaustivo, la proposta del gruppo M5s (vedi atto Camera 3184 Vignaroli ed altri, recante "Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore") mira a riportare, in linea con la gerarchia comunitaria sul trattamento dei beni e dei rifiuti, la fase della "riparazione" al centro della gestione dei rifiuti. Tale obiettivo può essere realizzato attraverso la realizzazione di Centri di raccolta che differenzino anche i materiali riutilizzabili e centri di riuso autorizzati alla selezione e alla preparazione per il riutilizzo con forte impulso alle raccolte differenziate ed importanti ricadute occupazionali.

2)Strutturare lo "scarto" di produzione dentro l'economia circolare di recupero di materia, sviluppando sistemi produttivi connessi in simbiosi industriale.

La simbiosi industriale è uno strumento "relazionale" rivoluzionario, capace di chiudere i cicli delle risorse tramite lo scambio di risorse tra due o più industrie dissimili, intendendo con "risorse" i materiali (sottoprodotti o rifiuti), ma anche le fonti energetiche, i servizi, le esperienze. Per quel che riguarda specificamente il flusso degli imballaggi in plastica va detto che, al di fuori di frazioni nobili quali le bottiglie in Pet e i flaconi in HDPE, una quota ancora troppo alta di tali residui è avviata ad incenerimento. **Va limitato a monte l'utilizzo plastiche miste** (vedi plasmix) per la realizzazione di prodotti e imballaggi per evitare che la successiva fase di riciclo sia complessa. **Contestualmente occorre puntare a quelle tecnologie recenti in grado di trasformare in materia (a freddo) anche le plastiche miste**, ma che non godono di politiche economiche di sostegno come è avvenuto per l'incenerimento e la produzione di energia, A tal proposito segnaliamo la proposta di legge a prima firma Vignaroli (atto Camera 4502) recante "Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli)".

### 3)Sostituzione CONAI

Il CONAI dovrà essere sostituito da un Agenzia del Riciclo pubblica, cui partecipano in misura paritaria tutti gli operatori economici interessati unitamente ai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni dei consumatori; essa verificherà tra l'altro l'adozione da parte dei comuni di sistemi efficaci di raccolta, che tendano alla effettiva massimizzazione del riciclo e nel rispetto degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio stabiliti. A tal fine si prevede l'esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle quantità residuali eventualmente destinate a qualsiasi forma di recupero energetico o smaltimento tramite combustione. L'agenzia lavorerà in stretta collaborazione con un Centro di Ricerca che si occuperà di valutare le caratteristiche dei materiali immessi in produzione in commercio e il loro costo ambientale (C.A.).

### 4) Costo Ambientale del prodotto

Dovrà essere pagato dal produttore per intero e dovrà essere riportato in etichetta per rendere responsabile anche il consumatore nei suoi acquisti.

Il costo ambientale dovrà essere valutato su:

- quantità di materia prima utilizzata;
- indice di riutilizzo del bene;

- indice di riciclabilità;
- difficoltà di raccolta, cernita e pulizia;
- quantità di CO2 emessa dal prodotto dalla produzione allo smaltimento.

## 5) Riciclo

Sul tema del recupero di materia (riciclo della frazione secca e riciclo dell'organico – compostaggio-), **la prima azione sarà mettere a punto un piano nazionale** con incentivi per l'estensione della raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto 'porta a porta') con tariffa puntuale ("meno rifiuti produci meno paghi") in tutti i comuni d'Italia. Abbiamo svolto uno studio sull'efficacia tecnica ed economica dei metodi di raccolta RSU: la Raccolta Differenziata porta a porta rispetto a quella stradale è costata il 22% in meno per tonnellata di rifiuti totali gestiti, e il 17% in termini di costo per abitante. La raccolta domiciliare porta a porta spinta dà i maggiori risultati in termini di percentuale di RD e di conseguenza di riduzione dei costi. **E' necessario che sia chiarito normativamente il perimetro della c.d. "economia circolare"**, inteso quale procedimento in cui il bene viene utilizzato, diventa rifiuto, e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene (in contrapposizione al modello di "economia lineare" in cui i beni divenuti rifiuti sono avviati semplicemente a smaltimento dopo il loro utilizzo). **Le filiere del riciclo di alcune materie sono strutturate da tempo, ma hanno ormai bisogno di essere riviste, in particolare per quanto riguarda la gestione dei consorzi di riciclo.**

Fondamentale sarà anche **favorire il compostaggio**, sia attraverso l'educazione ambientale scolastica sia attraverso sgravi fiscali ad agricoltori che ricorrano ad ammendanti e fertilizzanti organici ricavati da compostaggio aerobico. Deve essere incentivato il mercato del compost di qualità e prossimità anche al dettaglio per sviluppare le possibilità concesse dal decreto ministeriale 266 del 2017 che consente di autorizzare piccoli impianti di compostaggio (fino a 130 tonnellate anno) tramite banale SCIA. Vedi la proposta di legge Zolezzi (AC 4341). Forte impulso andrà poi dato alle nuove tecnologie di recupero materia, attraverso una serie d'incentivi alla ricerca sul recupero a freddo delle plastiche miste.

## 6) Piano nazionale di gestione dei rifiuti e piano logistico nazionale

Attualmente la legge prevede che siano soprattutto le Regioni a farsi carico della pianificazione in materia impiantistica e di definizione dei flussi, con il risultato che manca completamente un coordinamento nazionale in materia. In pratica, una regione come il Molise, che conta meno abitanti di Firenze ed è grande come la provincia di Brescia, viene messa sullo stesso piano della Lombardia che conta, da sola, un sesto della popolazione nazionale.

Il Piano logistico nazionale deve essere un piano chiaro, pubblico e aggiornato che regoli finalmente i flussi di urbani e speciali da una regione all'altra e i flussi transfrontalieri.

## 7) Piano impiantistico nazionale (art. 16 c.1 dir. 2008/98)

Per quanto riguarda nello specifico il tema degli inceneritori, il Governo oggi considera tali impianti come "infrastrutture ed insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" e prevede di costruire ulteriori 8 nuovi inceneritori in Italia (DPCM agosto 2016 in attuazione decreto "Sblocca Italia" DL 133/2014). Il DPCM ha tentato di utilizzare quanto stabilito dall'art. 16 della Direttiva quadro, ovvero la creazione di una rete nazionale di impianti di smaltimento dei rifiuti, per fare l'ennesimo favore alle lobbies amiche.

Il gruppo parlamentare del M5S, e in particolare la Commissione Ambiente, ha fortemente contestato il provvedimento governativo e ne ha messo a nudo tutte le debolezze e le contraddizioni: giova ricordare in questa sede il fatto che il DPCM non tenga conto del surplus impiantistico di molte regioni del nord Italia (e dunque non preveda alcun piano di dismissione e/o redistribuzione degli impianti) e che il quadro conoscitivo che il Governo ha usato è completamente falsato e inattendibile. Oltretutto la Direttiva europea è chiarissima, nella misura in cui impone la creazione di una rete strategica di impianti di recupero della frazione indifferenziata e impianti di smaltimento, dunque impianti di trattamento rifiuti con recupero energetico (non solo inceneritori), senza recupero energetico e discariche. Il piano governativo prende in esame solo gli impianti di incenerimento e questo lo rende sostanzialmente illegittimo, oltre che inattendibile e tecnicamente inutile. Oltretutto non vengono conteggiati inceneritori di rifiuti speciali e cementifici che trattano già CSS o hanno in corso le richieste autorizzative in tal senso.

Per questo **il M5S propone un piano organico che tenga conto non solo del fabbisogno di inceneritori, ma di tutti i tipi di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti sia urbani che speciali.** Questo perchè con la lungimiranza che ci contraddistingue riteniamo necessario andare oltre quanto richiesto dalla Direttiva quadro e dunque non limitarsi ai soli impianti di recupero energetico e smaltimento, ma allargare il concetto anche a tutte le altre tipologie di impianti necessari per il trattamento dei rifiuti, sia urbani che speciali. Questo piano, unito al piano logistico e ai Piani nazionali di Prevenzione e gestione definirà una struttura portante oggettiva, affidabile e duratura che permetterà, sia al pubblico che agli addetti ai lavori, di conoscere le informazioni e di evitare sprechi di risorse, conflitti di competenze e di rendere maggiormente difficoltosa l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia dei rifiuti.

Per bloccare la costruzione dei nuovi inceneritori e arrivare, entro un ragionevole lasso di tempo, alla chiusura di tutti gli impianti di incenerimento oggi esistenti, oltre ai dati sovraesposti, si prevede:

- L'abolizione degli incentivi, armonizzando la posizione degli imprenditori (che hanno investito in tale attività facendo lecitamente affidamento su di una normativa permissiva) e la primaria esigenza della salute dei cittadini;
- La riduzione a monte dei rifiuti (collegamento con economia circolare);
- L'incremento percentuale della raccolta differenziata (si può arrivare in breve tempo al 70% a livello nazionale);
- Il riciclo di quello che è stato raccolto con la differenziata;

- Il trattamento del residuo 30% in modo da ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti e portando avanti la ricerca su altri metodi di recupero.

Per chiudere, si aggiunga che in base ad una nostra ricerca abbiamo appurato che già oggi **una accurata pianificazione impiantistica permetterebbe di spegnere da subito almeno 10 inceneritori sul territorio nazionale (su 41 inceneritori nazionali per RSU).**

## 8)Disciplina di gara per affidamento servizio igiene ambientale

La disciplina di gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale, se si prevede anche l'affidamento della raccolta a un privato, sarà formulato dai comuni afferenti ad un determinato Ambito di Raccolta in base alle indicazioni che sono già state oggetto dell'attenzione del gruppo parlamentare e che si sono concretizzate nell'elaborazione di un "disciplinare tipo", del quale si riportano in questa sede i punti salienti:

- **durata del contratto** di affidamento non superiore a **5 anni**;
- criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** (no massimo ribasso);
- **nessuna proprietà diretta o indiretta** di impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti;
- possesso di un **sistema di pesatura alla fonte e tracciabilità** dei rifiuti raccolti;
- **trasparenza e pubblicazione** on line di tutte le informazioni riguardanti la filiera, inclusi i dettagli dei costi e dei ricavi.

## 9) Recepimento indicazioni dall'Antitrust (ambiti di raccolta, conflitto di interessi, gestione rifiuti urbani)

Attualmente abbiamo una situazione per cui è virtualmente impossibile evitare conflitti d'interesse fra prevenzione e gestione dei rifiuti, fra pubblico e privato, fra riciclaggio e smaltimento, fra necessità di controllo e inclinazione al clientelismo.

Prima di scendere nel dettaglio della proposta è **utile esaminare la situazione attuale, altrimenti si potrebbe cadere nella facile tentazione del "compromesso al ribasso"**, che alla fine si tradurrebbe in un nulla di fatto, perché non risolvere anche solo uno degli aspetti che causano i conflitti d'interesse automaticamente finirebbe col portarsi dietro tutta la filiera e riprodurre le criticità attuali.

Oggi abbiamo gli ATO (ambiti territoriali ottimali) che hanno, o dovrebbero avere, funzione di pianificazione e controllo: ad esempio dovrebbero stabilire la quantità, la tipologia e l'ubicazione degli impianti necessari al trattamento dei rifiuti, monitorarne la produzione, la qualità, il movimento, pianificarne i flussi, vigilare sul raggiungimento degli obiettivi fissati e aggiornarli al momento opportuno.

In realtà questa situazione non si verifica quasi mai, perché come abbiamo visto parlando di revisione della classificazione, i RSU possono diventare RS e di conseguenza aggirare il principio di prossimità e viaggiare liberamente da una regione all'altra seguendo da una parte il principio dei "vasi comunicanti" (cioè il principio secondo il quale ogni impianto deve lavorare al massimo della sua capacità, quindi i rifiuti tendono ad andare verso gli impianti non completamente utilizzati) e dall'altra il principio del "libero mercato" (cioè mando i rifiuti

dove il trattamento costa meno). Per questo riteniamo necessario e non ulteriormente differibile rimettere in discussione dalle fondamenta l'organizzazione stessa del sistema di gestione dei RSU.

Oltre a **ridisegnare la mappa degli ATO** dovremo **determinare anche gli ambiti di raccolta**, ovvero dei territori contigui, omogenei e limitati dove un gestore eserciti il suo compito. In base alle indicazioni dell'Autorità Antitrust (si veda la relazione di Febbraio 2016 sui rifiuti urbani) tali ambiti di raccolta, per garantire la concorrenza, dovrebbero essere non più grandi di 100.000 utenze, vale a dire circa 200.000 abitanti, potrebbero raggiungere al massimo 500.000 abitanti. Sempre secondo l'Antitrust le grandi città possono essere suddivise in più ambiti di raccolta: ad esempio Roma potrebbe essere suddivisa in più ambiti, ciascuno con un diverso gestore.

È in corso la **valutazione delle esperienze di raccolta dei rifiuti a gestione pubblica** (singoli comuni o consorzi di comuni), con risultati preliminari promettenti, che dovranno essere rivalutate su tempistica pluriennale e in merito al rischio di conflitto d'interesse presente anche nel settore pubblico.

Si stanno moltiplicando le esperienze di **gestori pubblici della raccolta** (singoli comuni o consorzi anche vasti), in questo caso, con un'adeguata trasparenza il gestore pubblico può anche possedere gli impianti. È interessante notare che queste esperienze in molti casi hanno portato a risultati anche economici molto favorevoli, rispetto sia a singoli gestori privati della raccolta che ai dati medi per abitante e per utenza domestica e non domestica.

Quando il gestore della raccolta è privato o misto, il costo per abitante si aggira intorno ai 180 euro, 185 euro per utenza domestica, 1170 per quella non domestica. **Quando il gestore è pubblico, cioè quando la società è gestita dal Comune o da un consorzio di comuni, il costo per abitante si riduce a 165 euro, 175 per l'utenza domestica, 1090 per la non domestica.**

La gestione pubblica fa risparmiare attualmente il 7% alle utenze non domestiche, il 6% per utenza domestica, il 9% per abitante. Unendo vari fattori, come la gestione pubblica e un bacino adeguato, si arriva a virtuosismi anche su scala di 500.000 persone (che corrisponde ai dati dell'Antitrust) con 111 euro procapite in città come Treviso, con risparmi del 62% procapite sulla gestione privata media, dell'11% sull'utenza domestica, del 48% sull'utenza non domestica.

10) No ai conflitti di interesse: la gestione dei rifiuti può essere nelle mani del Comune, attenzione alla gestione di raccolta e smaltimento nelle mani dello stesso soggetto privato.

Le valutazioni economiche delle filiere gestionali (dati studio su procapite e utenze D e ND) suggeriscono di considerare con attenzione la "gestione mista".

La gestione mista e le inchieste su verosimili truffe plurimiliardarie, come quella su ATO SEI in Toscana, dove appunto l'appalto fu assegnato a una società mista, suggeriscono lo scarso controllo della filiera sul versante economico, concorrenziale e ambientale di questo sistema. Lungi dal porre un dogma (gestione pubblica obbligatoria) si segnala una scarsa

concorrenza nel settore e la necessità di maggiori forme di controllo finanziario compreso l'obbligo di rendicontazione di contributi elettorali da parte dei gestori ambientali (AC 4786).

## 11) Revisione del sistema di tariffazione dei rifiuti urbani, applicazione della Responsabilità estesa del produttore

Uno dei pilastri principali della nostra proposta di revisione della parte IV del Codice Ambientale è senza dubbio la radicale modifica dell'attuale sistema di tariffazione, il quale prevede che la TARI si paghi in base alla dimensione dei locali "susceptibili di produrre rifiuti" e non in base alla quantità effettiva e alla tipologia di rifiuti prodotti.

**La nostra proposta prevede la modifica dell'art. 238 del codice ambientale nella direzione di una vera tariffazione commisurata al peso e alla tipologia dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sia domestica che non domestica** in modo da attuare una reale responsabilità estesa del produttore come richiesto dalla direttiva quadro.

Si veda in proposito anche il capitolo sull'affidamento del servizio di igiene urbana, che prevede espressamente il fatto che i gestori affidatari siano in grado di implementare su tutto il bacino di raccolta un sistema di misurazione, puntuale ed oggettivo, dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza. Si può arrivare al dimezzamento della TARI per cittadini e imprese (rifiuti assimilabili) nell'arco della legislatura adeguandosi alla situazione di gestione ambientale economica tedesca.

## 12) Smaltimento plastica e altri rifiuti

### Plastica

Risulta quanto mai necessario, come ricorda la stessa Legambiente nel *dossier* «*Plastic free sea*», **intervenire nella riduzione delle microplastiche in modo da salvaguardare non solo l'ambiente marino ma anche la nostra salute e la nostra economia**. 500 milioni di euro l'anno sono i costi del *marine litter* per l'Unione europea, considerando solo i settori del turismo e della pesca.

Il 4 Gennaio, 2016 il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha firmato la legge che vieta, a partire da metà 2017, la vendita o la distribuzione di prodotti cosmetici contenenti micro-plastiche. Stesso provvedimento è stato adottato in Inghilterra, che metterà al bando già dal 2018 i prodotti cosmetici contenenti microplastiche.

La stessa Unep raccomanda un approccio precauzionale nella gestione delle microplastiche, con una eventuale eliminazione e divieto del loro uso nei prodotti per la cura della persona e dei cosmetici. In Europa la questione sta iniziando, lentamente, a destare interesse, tanto che la Commissione Europea ha recentemente dichiarato che presenterà, entro la fine del 2017, una strategia specifica per le materie plastiche nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare ed ha avviato studi volti a indagare tutte le fonti microplastiche e le opzioni per ridurne le emissioni. Le pressioni giungono dal mondo delle associazioni ambientaliste e dei consumatori.

**In Italia**, per sollevare il problema abbiamo presentato da tempo, in Parlamento, la risoluzione 7-00907, la mozione 1-01330 e altri atti di indirizzo, allo scopo di:

- sollecitare il monitoraggio e favorire il divieto dell'utilizzo di microplastiche nei prodotti cosmetici;
- revisionare la normativa sull'uso di questi nanomateriali da parte dell'Unione europea; prevedere l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'utilizzo delle nanoparticelle per la produzione di cibi e bevande;
- promuovere la ricerca di tessuti sintetici che non perdano microfibre.

## Rifiuti Sanitari

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003 definisce le modalità di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo identificati con i codici CER 180103 e 180102, specificando che il ritiro da parte del gestore deve avvenire entro 5 giorni dalla produzione dei rifiuti stessi.

**Sarebbe necessario intervenire sulla filiera di produzione e gestione dei rifiuti sanitari, con particolare riguardo ai medicinali scaduti e ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, in modo da implementare politiche di prevenzione** come la reintroduzione, ove possibile, delle mense interne alle strutture sanitarie e del lavaggio e riutilizzo delle stoviglie, la dematerializzazione dei documenti, la ridefinizione dei criteri per gli imballaggi dei medicinali, e politiche di corretta gestione come l'obbligo della raccolta differenziata nelle strutture sanitarie e l'obbligo di riciclaggio delle plastiche così raccolte, prevedendo anche tutti i trattamenti propedeutici al raggiungimento della massima uniformità del materiale e di conseguenza della massima qualità del riciclato, nonché l'obbligo di pesatura all'atto del ritiro dei rifiuti e la tracciabilità degli stessi. È necessario far conoscere e incentivare le forme di sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari presso le strutture sanitarie anche per ridurre trasporti quotidiani e volumi di rifiuti inceneriti come previsto nella proposta di legge Zolezzi (AC 4705).

## Fanghi di depurazione e fanghi industriali; digestato e altri rifiuti da trattamento rifiuti

Allo stato attuale, non esistendo uno standard di misurazione e gestione dei fanghi (indice di umidità variabile, possibilità di miscelazione con altri rifiuti, tracciabilità effettuata con sistemi cartacei obsoleti come i **FIR** e i **MUD**) è veramente difficile tenere sotto controllo questa filiera che si presta anche a infiltrazioni della criminalità organizzata e impatti ambientali, economici e sanitari altissimi per le popolazioni che rimangono, loro malgrado, coinvolte.

Riteniamo necessario intervenire in questo settore introducendo degli standard più precisi e stringenti per una maggior tutela dell'ambiente e della salute.

Riteniamo utile anche aprire una discussione in tema di prevenzione, nel senso di pensare ad una "raccolta differenziata" delle acque di scarico e cicli di trattamento ulteriormente separati (non solo come già avviene fra acque bianche e nere) e per garantire standard più vincolanti sul riutilizzo delle acque.

Anche per il digestato e gli altri rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti valgono le considerazioni già fatte per i fanghi: si veda in proposito la risoluzione in commissione



7-00925 (Zolezzi e altri), la quale prevede impegni puntuali e precisi in merito ad ogni aspetto della gestione di fanghi, digestato e affini. In particolare si cita lo smodato utilizzo della pratica di trattare i fanghi di depurazione con calce e acido solforico (producendo “gessi di defecazione” secondo l'allegato 3 del Decreto 75/2010 sui fertilizzanti) al fine di escludere dal ciclo dei rifiuti fanghi di depurazione civile e industriale, a mero scopo di riduzione dei costi e ottenere l'esenzione dalle direttive, in primis la direttiva “nitrati”. **Tale pratica andrà regolamentata, sulla base fra l'altro della necessità di escludere fanghi industriali ed evitare gravi incidenti agli operatori** (4 decessi in provincia di Rovigo nel 2014) e riduzione della qualità di vita delle popolazioni residenti in prossimità di impianti e smaltimenti senza limite alcuno.

#### Veicoli e pneumatici fuori uso (VFU e PFU)

Crediamo sia utile una revisione della normativa riguardante la gestione dello smaltimento dei veicoli fuori uso, dei pneumatici e dei rifiuti che ne derivano, anche in vista del recepimento dell'ultimo aggiornamento della Direttiva Europea sul tema. Attualmente i VFU e PFU sono responsabili di una larga parte della produzione di rifiuti pericolosi, nonché del famigerato “*car fluff*”, rifiuto estremamente eterogeneo e virtualmente impossibile da recuperare.

Dunque **crediamo che sarebbe utile incentivare, se non addirittura imporre per legge, il disassemblaggio preventivo dei veicoli e il divieto di triturazione “tal quale”**. A tal fine l'art. 23 del collegato ambientale (legge 221/2015) prevede la stipula di accordi di programma finalizzati al riutilizzo delle parti rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi. Potrebbe essere utile considerare anche le possibilità tecniche dei PFU e dei materiali da essi derivanti in campo antisismico.

#### RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici)

Il recente recepimento dell'ultima Direttiva RAEE ha consentito, tra l'altro, di ampliare le possibilità di restituzione di apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso e l'equiparazione dei pannelli fotovoltaici non più funzionanti agli altri rifiuti di questa categoria.

In ogni caso rimarrebbero ancora da definire dei concetti importanti, come la possibilità di smontaggio e diversa destinazione d'uso delle singole parti che compongono i **RAEE**, pratica questa che se venisse opportunamente diffusa e riconosciuta, permetterebbe di abbattere la produzione di rifiuti di questo tipo e di recuperare materie preziose.

Un altro fattore critico (da tenere in considerazione anche in preparazione del Piano Logistico nazionale dei rifiuti) è la questione dell' esportazione clandestina di RAEE, che la nuova legge ha solo parzialmente risolto.

#### Rifiuti radioattivi

Il nucleare ci ha lasciato un'eredità radioattiva pesante e pericolosa che, ovviamente, non può essere gestita con incompetenza. Davanti a fatti di questo tipo, non rimane altro che prender atto che questo Governo sta deliberatamente contravvenendo alle regole dettate

dalla Direttiva europea, in special modo riguardo a una gestione responsabile della costruzione del sito unico, alla garanzia del rispetto di tappe certe e di chiari limiti temporali. La questione nucleare è un argomento che, date le sue implicazioni, travalica i confini nazionali, e le mancanze nazionali possono diventare delle preoccupazioni per tutti i cittadini europei.

**La realizzazione del Deposito nazionale delle scorie nucleari in un Paese come l'Italia, che ha da sempre manifestato la propria contrarietà all'energia nucleare, dovrebbe essere effettuata utilizzando criteri di totale trasparenza, comprensibilità e sollecitudine.**

### Rifiuti contenenti amianto (MCA)

Il M5S ha presentato la proposta di legge che prevede di far ripartire l'attenzione su questo grave problema, coinvolgendo i cittadini in un percorso trasparente, tentando di individuare soluzioni semplici e a basso costo.

In particolare miriamo alla **mappatura e alla georeferenziazione** in tempi brevi del materiale contenente amianto (MCA) in forma piana solida, nonché alla ricerca del MCA contenuto in varie strutture edili grazie anche al "libretto dell'amianto", che **obbliga alla mappatura di tutte le eventuali strutture in amianto in caso di vendita di edifici**. Intendiamo poi procedere all'**ottimizzazione della filiera di smaltimento nazionale**, con l'individuazione di idonei siti di discarica: il prezzo della realizzazione è minimo, rispetto al denaro speso per avviare a siti esteri oltre 250.000 tonnellate di MCA all'anno.

È necessaria una rapida bonifica del **MCA**, partendo dalle scuole (sono oltre 2.400 quelle contaminate da amianto secondo l'ONA) e dagli altri edifici pubblici.

**Prevediamo inoltre un'adeguata defiscalizzazione** per le opere di rimozione di MCA.

Si istituisce, inoltre, il **Registro economico dell'amianto (REA)**, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca il prezzario nazionale della filiera della bonifica dell'amianto, i dati in merito allo smaltimento nazionale ed estero e ai relativi costi, nonché i dati in merito alla spesa previdenziale e sanitaria correlata alle patologie asbesto-correlate; queste informazioni potranno costituire un importante strumento di programmazione della gestione dell'amianto, evitando, per esempio, spese importanti per l'esportazione e stimolando una rapida messa in sicurezza e un'adeguata bonifica, che potranno limitare il costo sanitario e previdenziale riducendo l'esposizione alle fibre di amianto.

### Sostanze PERFLUOROALCHILICHE (PFOA – PFAS) e sostanze emergenti

Le analisi su campioni di uova, pesci, bovini, insalata e ortaggi hanno confermato ciò che tutti temevano: gran parte delle falde acquifere del Veneto centrale sono inquinate fortemente dalle sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), largamente usate nell'industria per impermeabilizzare tessuti e materie plastiche. Crediamo sia indispensabile avviare un processo che porti alla revisione delle normative in materia, soprattutto per agire in termini di prevenzione, riprogettando i prodotti che richiedono l'uso di queste sostanze e/o trovando

soluzioni alternative al loro utilizzo, mirando alla bonifica delle aree inquinate e a non esportare il danno in altre regioni con i rifiuti contaminati da PFAS; lo stesso vale per altri inquinanti “emergenti”, non ancora normati. È **inutile appellarsi alla mancanza di normative specifiche**, i PFAS fanno parte di rifiuti da elementi alogeni, quindi sono rifiuti pericolosi, non possono essere sversati nei corpi idrici. È necessario smettere di produrre PFAS, esistono alternative produttive.

#### Ceneri pesanti e leggere da incenerimento rifiuti

Se le ceneri pesanti attualmente sono già, per la stragrande maggioranza, riutilizzate nella fabbricazione di prefabbricati per l'edilizia, le ceneri leggere costituiscono un problema: infatti esse ad oggi sono esportate verso paesi dotati di impiantistica adeguata alla loro gestione.

**Le ceneri pesanti devono essere tracciate e verificate le condizioni di recupero più adeguate.**

#### Sottofondi stradali e conglomerati cementizi

Il tema della gestione dei sottofondi stradali e di conglomerati cementizi ha visto nell'ultimo decennio molte inchieste che hanno affrontato illeciti e disastri ambientali dovuti alla collocazione non in sicurezza di rifiuti nei sottofondi stessi; **la normativa di settore apparentemente non consente al momento di garantire tutela ambientale.**

#### Rifiuti cimiteriali e cremazione

Ultimamente si sta assistendo ad un preoccupante proliferare di richieste di autorizzazione di nuovi forni crematori i quali, pur se equiparabili ad inceneritori nella qualità delle emissioni, non vengono sottoposti allo stesso rigore normativo di questi ultimi, a causa della loro capacità di trattamento ridotta. Appurato che né la sepoltura né la cremazione sono in grado di tutelare l'ambiente, **crediamo sia opportuno un intervento normativo che disciplini la gestione di questi rifiuti, considerando il fatto che essi si inseriscono, di norma, in contesti già urbanizzati e dunque già provati dal punto di vista ambientale.**

#### Terre e rocce da scavo

La normativa in vigore che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è il decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 Agosto 2012 n. 161 secondo cui: “i materiali da scavo possono contenere, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), miscele cementizie ed additivi per scavo meccanico”. Si può infatti desumere come il livello di inquinamento non venga stabilito in ogni singolo lotto di terra, ma sull'intera massa prodotta. Questo decreto ha “magicamente” trasformato terre inquinate in prodotti adeguati per qualsiasi utilizzo. **Occorre stabilire norme più stringenti e più rispettose dell'ambiente.**

## 4)Acqua pubblica partecipata e trasparente

La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel luglio 2010 ha sancito che l'accesso all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano, cioè universale, indivisibile ed imprescrittibile. Gli Stati nazionali hanno il dovere di assicurare acqua di buona qualità, accessibile ad una distanza ragionevole dalla propria casa. La effettiva concretizzazione del diritto umano all'acqua costituisce la grande sfida a cui tutti i Parlamenti nazionali e la comunità internazionale devono dare, in tempi brevi, una risposta concreta.

Per questo la prima e forse migliore riforma costituzionale che andrebbe approvata è proprio quella che prevede di inserire nella prima parte della Costituzione il diritto umano all'acqua, come hanno già fatto diversi Paesi tra cui (il primo in Europa) la Slovenia alla fine del 2016.

### Contesto normativo

Nel **2013**, appena eletti, abbiamo contribuito alla costituzione dell'intergruppo parlamentare **Acqua Bene Comune** e ripresentato la legge di iniziativa popolare, depositata insieme a 400mila firme, nel 2007, dal Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua e mai discussa. Proposta di legge poi stravolta e distrutta dagli emendamenti dei deputati del Partito Democratico durante la discussione alla Camera e attualmente in discussione in Senato, e dalla quale abbiamo ritirato tutte le nostre firme.

### Proposte

#### Qualità dell'acqua

L'applicazione del Decreto 31/2001, avvenuta contestualmente alla nascita del sistema delle agenzie, alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e dei relativi servizi di prevenzione e, soprattutto, alla farraginoso e spesso caotico riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato, ha comportato una profonda riorganizzazione di tutte le competenze e le modalità amministrative e tecniche di gestione della problematica della sicurezza nella distribuzione dell'acqua potabile nelle case dei cittadini. A 11 anni dall'introduzione di queste norme è lecito e, anzi, doveroso verificare lo stato di attuazione concreta delle previsioni legislative in esse contenute, proponendo una profonda rivisitazione delle normative e integrandole con l'inserimento di nuove misure.

La proposta si muove su quattro assi principali:

- consapevolezza
- sicurezza alimentare
- visione tecnico-scientifica più contemporanea

- rimodulazione del sistema sanzionatorio.

## Concessioni per le acque minerali

Appare evidente che la situazione attuale sia assolutamente insostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico. Dal punto di vista ambientale ovviamente per l'enorme consumo di plastica e per l'inquinamento prodotto dai mezzi per il trasporto delle acque imbottigliate.

Dal punto di vista dell'impatto economico, perché le Regioni continuano ad incassare cifre irrisorie e insufficienti a ricoprire anche solo le spese sostenute per la gestione amministrativa delle concessioni o per i controlli, senza considerare quanto viene speso per smaltire le numerose bottiglie in plastica derivanti dal consumo di acque minerali che sfuggono alle raccolte differenziate. Un processo di revisione della normativa e di innalzamento dei canoni appare necessario e urgente, al fine di disincentivare questa produzione e consentire quantomeno di "ripagare" il territorio dell'impatto di queste attività e di recuperare fondi, con l'obiettivo di destinarli a finalità ambientali.

## Investimenti nelle infrastrutture idriche

La preoccupante situazione infrastrutturale ci conferma che occorre mettere in campo una nuova ipotesi strategica e appare evidente che solo l'intervento pubblico è in grado di cimentarsi con tale questione. In altri termini, è necessario un piano straordinario di investimenti nel settore idrico, l'unica grande opera utile di cui abbiamo realmente bisogno. Sarà necessaria la costituzione di un apposito Fondo di 500 milioni di euro annui al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

Contro la deriva proposta dai diversi Governi che si sono succeduti in questi anni il M5S propone:

- che vengano introdotti Piani di gestione e tutela delle acque, a livello di distretti idrografici, tenendo in considerazione quindi il ciclo idrologico, ovvero la stretta interconnessione tra acqua, agricoltura e produzione di cibo, salute ed energia;
- che il servizio idrico sia inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute.

- che la gestione del servizio idrico integrato venga nuovamente affidato ad Enti di diritto pubblico, cioè aziende speciali di diritto pubblico e consorzi tra comuni, perché le società per azioni quotate e non sono enti di diritto privato votate alla missione di realizzare utili e profitti da redistribuire tra gli azionisti. Quindi in completa antitesi con la nostra visione dell'acqua comune a quella dei 27 milioni di cittadini che nel 2011 hanno votato "Sì" proprio per eliminare la possibilità di fare profitti sull'acqua. Volontà democraticamente espressa e poi antidemocraticamente tradita a colpi di fiducia dagli ultimi governi e con la distruzione della Proposta di Legge AC 2212.
- che i bacini idrografici siano l'unità di misura in base alla quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo i distretti idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di Distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa.

Il governo e la tutela del ciclo naturale dell'acqua, dovrà essere affidato in esclusiva al Ministero dell'Ambiente con il fine di regolamentarne tutti gli usi, produttivi e non produttivi, e del servizio idrico, e di determinazione delle componenti delle tariffe, non ad una autorità terza garante del mercato come l'AEEGSI che non può essere garante degli interessi degli utenti, perché finanziata dai gestori stessi.

Deve essere affidato alle Regioni il compito di redigere il Piano di tutela delle acque e la facoltà di normare la scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato, esclusivamente tra quelle possibili per gli enti di diritto pubblico.

**Gli Enti Locali, attraverso il Consiglio di Bacino dovrebbero invece svolgere le funzioni di programmazione del Piano di bacino, organizzazione del servizio idrico integrato, scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe all'utenza.**

Le funzioni di controllo dovranno essere affidate ad una autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche presso il Ministero dell'Ambiente.

Si deve urgentemente avviare una fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e anche quelli a società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico.

Per attuare i processi previsti dalla fase di transizione, **bisognerebbe prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, sostenuto anche dalla Cassa Depositi e Prestiti o altro ente simile di nuova creazione.**

Cassa Depositi e Prestiti infatti, essendo costituita dai risparmi postali dei cittadini italiani dovrà contribuire ad accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

Infine dovranno essere definiti gli strumenti di democrazia partecipativa che dovranno essere disciplinati negli Statuti degli Enti Locali, prevedendo anche che le sedute dei Consigli di Bacino siano pubbliche e servano a ricostruire il tessuto umano e sociale delle nostre città e dei nostri territori, dove i cittadini possano realmente decidere su ciò che li riguarda.

Sono queste le istanze che da anni, da tutti i territori vengono portate avanti e che vogliamo finalmente realizzare invertendo definitivamente la rotta che ci vuole sempre più clienti invece che cittadini.

## 5) Pianificazione sostenibile dei territori

Da alcuni anni, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma anche di quella fascia intermedia fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, migranti, studenti, anziani soli. Quindi quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata non solo dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma anche da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto o una rata di mutuo. Per questo motivo, per definire politiche abitative serie, dovremo ripartire anche da questo dato sostenendo e tutelando maggiormente questa ampia fascia di cittadini.

### Contesto normativo

L'ultimo e unico provvedimento approvato in questa legislatura in tema di politiche abitative è il decreto legge n.47 del 2014, cosiddetto "Piano Casa Lupi", convertito nella legge 80/2014, che ha avuto sicuramente l'effetto di produrre altra emergenza sull'emergenza. Questo è infatti un provvedimento che non tiene conto delle giovani generazioni precarie che mai avranno accesso ad un mutuo, non inserisce le nuove categorie sociali più deboli tra quelli che possono accedere all'edilizia residenziale pubblica come le persone sole, i nuclei mono-genitoriali, i lavoratori precari, i migranti, gli studenti e gli anziani soli. Non prevede una seria ricognizione sull'inventato che sia vincolante in primis per i Comuni che dovrebbero effettuarla. Prevede, invece, di continuare a consumare suolo, offrendolo alla speculazione e ad escludere dal centro delle città le fasce sociali più basse.

Prevede, attraverso l'articolo 5, l'abolizione dei diritti civili garantiti dalla Costituzione, togliendo alle famiglie in occupazione, il diritto alla residenza e quindi ad avere accesso alle cure mediche e alla scuola dell'obbligo.

Il diritto alla residenza anagrafica è elemento essenziale per godere di diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute ed il diritto all'istruzione ed è diritto fondamentale della persona, appare evidente quindi che questa norma sia palesemente incostituzionale per la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'iscrizione anagrafica e il diritto di residenza sono riconosciuti dall'ordinamento come diritti soggettivi. In particolare, in riferimento alle libertà fondamentali della persona, l'articolo 14 della Costituzione dispone che "il domicilio è inviolabile" e ne disciplina la tutela prevedendo che le specifiche limitazioni possano essere disposte solo ex lege. La collocazione di tale diritto subito dopo l'articolo 13, che disciplina la libertà personale, induce a ritenere che la nozione di domicilio prevista dalla costituzione sia molto ampia e debba intendersi come il luogo fisico in cui l'individuo intenda esercitare la sua libertà personale e come tale è inviolabile.

Infine il testo di Legge “Piano Casa Lupi” si rivolge, di fatto, a chi una casa già ce l’ha lasciando migliaia di famiglie in preda al libero mercato, con canoni insostenibili senza prevedere nessun reale e concreto e duraturo sostegno.

Al contempo in questi anni, a parte le nostre numerose richieste e sollecitazioni è mancata completamente una seria ricognizione dei fondi Ex-Gescal e una proposta concreta di come potrebbero essere utilizzati per porre un freno al dilagare di questa problematica così complessa ed articolata, che come detto riguarda milioni di cittadini.

Cosa sono i **fondi Ex-Gescal**? L’Istituzione della Gescal, ovvero la Gestione case ai lavoratori risale al 1963. Con la Legge 14/02/1963 n.60, infatti, veniva istituito un programma decennale che, con fondi provenienti dai contributi dei lavoratori (0,35% sulla retribuzione), delle Aziende (0,70% delle retribuzioni mensili), dello Stato (4,30% sul complessivo dei contributi precedenti e 3,20% del costo a vano) e dai rientri delle rate di ammortamento per gli alloggi assegnati in proprietà e dai vari Istituti Autonomi per le Case Popolari (canoni di affitto), provvedeva alla costruzione ed alla successiva assegnazione di case ai lavoratori e loro famiglie in contesti residenziali adeguati.

## Proposte

### 1) Diritto all’abitare e recupero del patrimonio

Per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorrerebbe utilizzare, nelle modalità più corrette l’immenso patrimonio immobiliare pubblico e non solo, al momento inutilizzato e che andrebbe invece ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione.

Per questo proponiamo che venga attivato un censimento in tutto il Paese per monitorare edifici abbandonati o inutilizzati pubblici e privati. Con molteplici benefici attesi: tale censimento degli edifici pubblici ci consentirà infatti di dislocare gradualmente i vari enti statali in edifici di proprietà pubblica, evitando i maggiori costi dovuti agli affitti corrisposti spesso ai privati senza criterio e sperperando fondi pubblici. Parte del patrimonio pubblico come del demanio militare, che abbia determinate caratteristiche, potrà essere utilizzato per tamponare parte dell'emergenza abitativa o altrimenti essere destinato ad un uso sociale assegnandolo ad associazioni e gruppi di cittadini.

Inoltre si potrebbero ricavare degli studentati e garantire l'alloggio per gli studenti fuori sede più meritevoli ed in difficoltà economica, così da tutelare in modo effettivo il diritto allo studio e ridimensionare il fenomeno del “caro affitti” e degli affitti “in nero”, una vera e propria piaga nelle città universitarie che provoca una grossa fetta di evasione fiscale.

Il censimento invece, degli edifici privati abbandonati, sfitti o inutilizzati ci consentirà da un lato di avere parametri reali rispetto alla necessità paventata di nuove costruzioni e dall’altro di mettere in atto politiche che promuovano il loro recupero e utilizzo evitando il consumo di nuovo territorio previo accordo tra le parti.



Per quanto riguarda gli **alloggi di proprietà degli enti locali o in regime di edilizia residenziale pubblica**, moltissimi sono in stato di totale abbandono, in attesa che vengano inghiottiti dalla grande speculazione edilizia. Quindi, proprio per recuperare tale patrimonio e per sottrarlo a determinate logiche, proponiamo che, coinvolgendo le famiglie in condizioni economiche critiche, ma non solo, vengano invece incentivati meccanismi di recupero e autorecupero, istituto che, è importante sottolinearlo, nel nostro ordinamento giuridico manca di un quadro normativo che in maniera compiuta ed organica definisca regole, modalità e strumenti dell'edificazione in autocostruzione, indi in autorecupero.

Per questo abbiamo depositato una proposta di legge che prevede importanti strumenti per garantire il diritto all'abitazione e limitare l'abbandono degli immobili, con efficacia e celerità. **La nostra proposta, istituendo il Fondo nazionale per l'autorecupero, permette la creazione dei gruppi di autorecupero**, ovvero associazioni tra cittadini che hanno bisogno di un'abitazione, i quali, con il supporto del Comune in cui è situato l'immobile abbandonato e del Fondo per l'autorecupero possono prestare il proprio lavoro per il recupero di un immobile, ottenendo un comodato d'uso di 18 anni sull'immobile ristrutturato. Se i gruppi di autorecupero si occupano di prestare il proprio lavoro per recuperare l'immobile, lo Stato si occuperà di fornire i fondi per l'acquisto dei materiali, per i lavori speciali, come ad esempio la messa in sicurezza dell'immobile, se necessaria. Mentre per il proprietario dell'immobile, pubblico o privato che sia, si offre, invece, l'opportunità di poter ristrutturare gratuitamente il proprio immobile, mettendolo a disposizione per tutto il periodo stabilito dalla legge e ritrovarsi con un immobile in pieno stato di conservazione trascorso il periodo di comodato, invece di dover affrontare spese per la ristrutturazione o la messa in sicurezza, come previsto dalla normativa.

Il tutto promuovendo ovviamente una ristrutturazione degli immobili che preveda l'utilizzo di tecnologie e materiali eco-sostenibili e che prevedano un reale risparmio energetico all'interno degli alloggi ristrutturati. Il che produrrebbe un beneficio anche in termini economici e occupazionali. I dati del CRESME infatti ci dicono che la riqualificazione energetica degli edifici è ormai fondamentale per la maggior parte del nostro patrimonio edilizio che risale agli anni 70. Per cui la riqualificazione energetica degli edifici potrebbero fornire opportunità di lavoro a molte piccole e medie imprese per i prossimi anni. Si calcola che per ogni miliardo investito nel campo della riqualificazione energetica da parte dello stato si producano circa **17.000 posti di lavoro** (contro i 600 delle grandi opere).

La ristrutturazione e l'autorecupero degli immobili abbandonati consentirebbe di rivitalizzare alcuni quartieri degradati, rispondendo in maniera efficace all'esigenza di un'abitazione per tutti i cittadini, in particolare per i precari cui non vengono concessi i mutui, per chi ha subito licenziamenti in età lavorativa avanzata o una truffa delle banche o delle assicurazioni, il tutto senza consumare un metro quadro di superficie in più rispetto ad oggi. La lotta contro il consumo del suolo, accompagnato dalla necessità di dotarsi di un organico corpus normativo sull'edilizia, costituisce ormai un'esigenza indifferibile ed urgente, avvertita sia dalla popolazione sia dai tecnici del settore. Per questo abbiamo depositato la **legge sul consumo di suolo**, già approvata alla Camera e al momento in discussione al Senato.

Stiamo studiando il tema dell'imposizione fiscale sui costruttori e dell'eventuale modifica della Bassanini sugli oneri di urbanizzazione.

**Gli immobili dovranno essere individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:**

- di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
- di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
- di proprietà di privati, se terze case sfitte.

Ovviamente la requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, dovrà prevedere la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, dovrà essere subordinato, inoltre, al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e al fine di assicurare la riconsegna dell'immobile. Tale proposta potrebbe essere sperimentata su base triennale, vista la situazione di crescente emergenza abitativa, e prevedendo periodi di norma non superiori a diciotto mesi. Sarebbe un modo concreto per realizzare un sogno, quello di non vedere più troppe persone senza casa e troppe case senza persone dentro. Sarà poi necessario nella prossima legislatura aumentare la disponibilità dei fondi già esistenti, nello specifico:

- del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa;
- del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle case in locazione;
- del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Queste misure politiche consentirebbero di far nuovamente girare l'economia, nella direzione giusta, quella dell'accesso alla casa per tutti, senza ritrovarsi strozzati ed impossibilitati ad arrivare a fine mese.

Per quanto riguarda le modalità di accesso al finanziamento, le nostre proposte prevedono che:

- il Ministero delle Infrastrutture finanzia le regioni solo dopo aver avuto dalle stesse i documenti di cui sopra;
- le regioni abbiano un ruolo di controllo e vigilanza sull'emergenza abitativa come previsto dall'attuale normativa;
- il comune interessato al finanziamento regionale sul proprio territorio, può beneficiarne solo dopo aver rispettato i vincoli introdotti;
- i concessionari (società o coop) beneficiari del finanziamento regionale di ERP saranno invece sottoposti a rigide regole per l'esecuzione e rispetto dei vincoli imposti dalla normativa di settore;
- i soggetti preposti al controllo sull'operato dei concessionari saranno il comune e la Regione ognuno per le rispettive competenze;

- i concessionari di finanziamenti ERP che violeranno le norme in forma accertata dall'autorità giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), non potranno più accedere ad alcuna forma di finanziamento di ERP per un periodo non inferiore a 10 anni.

## 2)Rigenerazione urbana e stop al consumo di suolo

Il suolo è un bene comune ed è il principale patrimonio naturale su cui l'Italia e l'Europa possono fare affidamento per il proprio futuro. Non possiamo più permetterci di perdere terreno. Il suolo è un laboratorio biologico straordinariamente diversificato composto da una immensa quantità di organismi dalla cui attività dipendono la produzione di biomassa, la catena alimentare e la biodiversità terrestre. Tramite le proprie capacità fisiche di filtrazione, di tamponamento e di trasformazione, agisce come barriera alla propagazione delle sostanze inquinanti nelle risorse idriche mentre assorbendo grandi quantitativi delle acque piovane funge da regolatore dei flussi idrici superficiali e di controllo degli eventi alluvionali. Il suolo è una parte integrante e insostituibile del capitale naturale del pianeta Terra e svolge un ruolo strategico per il mantenimento dell'equilibrio dell'intero ecosistema. Un suolo di buona qualità è in grado di esplicare correttamente le proprie funzioni ecologiche, economiche, sociali garantendo la fornitura di peculiari servizi ecosistemici, ovvero i benefici che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi e necessari al proprio sostentamento (ISPRA 2016). È per tutte queste ragioni che **si ritiene necessario e urgente fermare il consumo di suolo, fornendo ai Comuni indicazioni chiare e strumenti utili per rivedere anche le previsioni di nuove edificazioni presenti all'interno dei piani urbanistici e territoriali già approvati.** Questo non è in contrapposizione con l'auspicata ripresa del settore edilizio e il rilancio dell'economia nazionale. Al contrario, si pone come il motore per l'edilizia di qualità, efficiente nei consumi energetici e nell'uso delle risorse ambientali (incluso il suolo), favorendo la necessaria riqualificazione urbana, oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse, evitando il consumo di nuovo suolo.

La nostra proposta per il futuro si basa sulle seguenti direttrici: stop al consumo di suolo, riqualificazione funzionale, energetica e antisismica dell'esistente, demolizione e ricostruzione nelle aree dismesse e abbandonate, bonifica aree inquinate.

### Edilizia di qualità e riqualificazione patrimonio esistente

L'obiettivo principale è ridurre fortemente il tasso di consumo di suolo fino a portarlo a zero entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo occorre puntare sulla riqualificazione dell'esistente e utilizzare al meglio le aree già urbanizzate. Gli edifici abbandonati e le aree industriali dismesse rappresentano i contesti privilegiati in cui agire per edificare nuove costruzioni o ripristinare le funzioni ecosistemiche originali dei suoli. Ad oggi, in Italia, contiamo milioni di vani sfitti e inutilizzati che potrebbero essere riqualificati e adibiti a nuove funzioni. Soprattutto negli ultimi decenni, le nostre città sono state devastate da una crescita smisurata e irrazionale delle periferie.

Questa crescita non è stata dettata da un effettivo aumento della domanda di nuove case ma dagli interessi della speculazione edilizia e finanziaria, spesso supportati da una politica

complice e subalterna al potere di banche e “palazzinari”. Il risultato della pianificazione urbanistica dettata dagli interessi degli speculatori – invece che da quelli legittimi dei cittadini – è la cementificazione di enormi aree verdi al posto delle quali vengono costruiti quartieri senza servizi che aumentano le distanze economiche e sociali tra le diverse fasce di popolazione.

Le nuove direttrici dell’edilizia dovranno essere quelle della riqualificazione energetica e antisismica degli edifici connessa con la demolizione ed eventuale ricostruzione o recupero a verde delle aree dismesse. In questo modo agiremo direttamente sul tessuto delle nostre città, eliminando spazi di degrado e introducendo nuove aree verdi, residenziali, commerciali o industriali al servizio dei cittadini.

**La riqualificazione energetica degli edifici porta a un’edilizia basata su manodopera qualificata che produrrà un utile non solo per sé stessa ma per il Paese e i cittadini.**

Minori consumi energetici e quindi minori emissioni di inquinanti, portano a risparmi per i cittadini sia in termini economici diretti (bollette) sia in termini di spese sanitarie dirette (costi per cure) e indirette (tasse legate a SSN), risparmi che si faranno sentire anche sul bilancio dello Stato (minore spesa per sanità). Inoltre, un’edilizia di qualità votata all’innovazione, sarà un potente motore per la ricerca a tutti i livelli. Questo circolo virtuoso ci porterà a una richiesta di manodopera diffusa e qualificata su tante PMI, ma anche ad essere al riparo dall’attacco da parte di mercati competitivi per quanto riguarda i prezzi, la qualità e l’innovazione.

#### Pianificazione e interesse collettivo

Per questi motivi, un elemento imprescindibile della nostra proposta è **riportare la pianificazione urbanistica in mano a persone competenti e indipendenti che non abbiano alcun tipo di legame con gli speculatori**, anche traendo ispirazione da modelli di successo sperimentati in Europa. La pianificazione, pertanto, dovrà mirare al ripristino di tessuti urbani che garantiscano elevata qualità di vita, ridotta necessità di spostamenti e adeguati servizi ai cittadini. Sarà necessario ristabilire la supremazia dell’interesse collettivo e della tutela del territorio sugli interessi privati, chiarendo che gli atti pianificatori non determinano in alcun modo la nascita di un diritto edificatorio ma solo una previsione della gestione del territorio.

#### Transizione nel rispetto della Costituzione

Andranno altresì affrontati i temi della transizione dalla situazione attuale al nuovo assetto “a consumo di suolo zero” con un’adeguata fase transitoria in cui definire la posizione di chi potrebbe vedersi danneggiato dal nuovo corso, non scordando però che la Costituzione mette al primo posto l’interesse collettivo e non quello privato e che quindi in nome di un interesse pubblico si può variare la pianificazione territoriale definendo edificabili o meno i terreni a seconda della contingenza. In quest’ottica si prevede la possibilità di richiedere la non edificabilità dei terreni in proprio possesso a chi ne facesse richiesta al fine di evitare i maggiori oneri connessi.

## Comuni: obiettivo primario qualità di vita

Priorità per i comuni sarà la qualità di vita dei loro abitanti e non la svendita del territorio per fare cassa. Vogliamo ribadire definitivamente il divieto di uso degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente dei comuni (già approvata nell'ultima Legge di Bilancio a partire dal 2018). Dopo anni di continui tagli agli enti locali, siamo perfettamente consapevoli dei problemi di sostenibilità finanziaria dei comuni, ma siamo altrettanto convinti che tali problemi non possono essere risolti con la svendita del nostro futuro.

## Censimento e Recupero patrimonio edilizio

Sarà attivato un censimento in tutto il paese per monitorare edifici abbandonati o inutilizzati pubblici e privati. Il censimento degli edifici pubblici ci consentirà di dislocare gradualmente i vari enti statali in edifici di proprietà pubblica, evitando i maggiori costi dovuti agli affitti corrisposti spesso ai privati senza criterio e sperperando fondi pubblici. Il patrimonio pubblico sarà disponibile anche ad un uso sociale assegnandolo alle fasce deboli della popolazione oppure mettendolo a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini o imprese in startup a canoni agevolati. Il censimento degli edifici privati abbandonati, sfitti o inutilizzati ci consentirà da un lato di avere parametri reali rispetto alla necessità paventata di nuove costruzioni e dall'altro di mettere in atto politiche che promuovano il loro recupero e utilizzo, evitando il consumo di nuovo territorio.

## Tutela suolo e agricoltura contro il dissesto: invarianza idraulica

La tutela del suolo vergine o comunque non impermeabilizzato e la salvaguardia e incentivazione dell'agricoltura locale sono anche condizioni necessarie per combattere fenomeni di dissesto idrogeologico. L'agricoltore è il primo argine ai fenomeni di dissesto perché si occupa di "curare" il territorio e il suolo non impermeabilizzato che permette di filtrare una maggior quantità di acqua meteorica che altrimenti con un'eccessiva cementificazione porta a fenomeni di esondazioni e allagamenti. Questa lotta al dissesto idrogeologico si combatte anche nelle nostre città attraverso opere di de-cementificazione, adottando tutte quelle accortezze che sono utili a mantenere l'invarianza idraulica nel territorio preso in considerazione.

## Sovranità alimentare

La tutela dell'agricoltura e dei suoli non edificati o impermeabilizzati ci riconduce infine a un altro importante obiettivo del futuro: la sovranità alimentare. I cambiamenti climatici agiranno sul bacino del mediterraneo con profonde modificazioni delle rese dei terreni, fenomeni di desertificazione e carenza di acqua. La popolazione mondiale aumentando in modo esponenziale avrà problemi di approvvigionamento del cibo. Tutelare il territorio e l'agricoltura sono il primo passo per farsi trovare preparati a possibili contraccolpi climatici e di penuria alimentare. Non è certo cementificando i terreni fertili che ci assicuriamo un futuro, non dobbiamo dimenticare che occorrono 2.000 anni per produrre 10 cm di suolo fertile.

### 3) Fascicolo del fabbricato

#### Contrasto dell'abusivismo edilizio

È necessario a nostro avviso che si giunga finalmente e tempestivamente all'obbligo per tutto il patrimonio edilizio esistente dell'**adozione del "fascicolo del fabbricato", che non sia mero strumento formale e burocratico ma strumento tecnico informatico di conoscenza mappata su tutto il territorio Nazionale in rete con l'implementazione del sistema SIT.**

Un documento informatico ad accesso in banca dati Nazionale tra gli enti territoriali preposti al controllo quali genio civile, protezione civile vigili del fuoco, comuni. Un libretto d'uso e di manutenzione dell'edificio che riporti tutte le informazioni necessarie dal un punto di vista dell'organismo edilizio, dalla tipologia costruttiva, alla tecnica strutturale al sistema impiantistico. Un documento che riporti tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari fatti, e gli elaborati progettuali e autorizzativi, compreso il certificato di agibilità del fabbricato, e soprattutto che riporti con chiarezza e immediatezza di lettura la classe sismica ed energetica dello stesso, che ne diano una chiara e certa informazione sulla sicurezza strutturale e sui consumi dell'edificio così da determinarne il valore anche commerciale e tutti gli interventi necessari e urgenti, tra cui quelli obbligatori, per un corretto adeguamento.

Per quel che concerne l'**abuso edilizio** la nostra proposta va nella direzione dell'art. 31 comma 5 e 6 del TUE contemplando l'acquisizione quale possibilità sostitutiva dell'abbattimento.

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito con abuso edilizio potrebbe essere configurata ed incentivata quale ulteriore possibilità sanzionatoria in sostituzione dell'ordine di abbattimento in presenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del manufatto (riconosciuti e dichiarati con deliberazione del Consiglio comunale) purché, però, ciò non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. al preciso fine di integrare l'elenco della disponibilità comunale di social housing.

Dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune la stessa sarà destinata, entro un certo lasso di tempo stabilito, a edilizia residenziale popolare in favore di soggetti svantaggiati quali disoccupati, studenti, anziani, famiglie monoreddito, immigrati e altri soggetti in condizione di debolezza che abbiano fatto domanda di alloggio di edilizia popolare e che ne siano ancora sprovvisti, con privilegio nella assegnazione a famiglie (anche composta da un solo genitore) con uno o più minori. L'assegnazione sarà fatta dal Comune ove è ubicata l'opera e ai sensi della normativa e/o delle delibere per la assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare. Il canone di locazione sarà completamente a carico delle risorse del Fondo della SGR Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti o, in minima partecipazione, sarà determinato secondo le fasce già in uso nei Comuni per l'assegnazione di edilizia popolare.

I precedenti proprietari che siano in condizione di grave e comprovato disagio economico potranno fare richiesta, con diritto di prelazione, di usufruire alle stesse condizioni invariate ed invariabili degli altri soggetti sopra menzionati.

## Cura del verde pubblico

Evidenze scientifiche precise indicano che molte piante sono ghiotte di formaldeide, benzene, xilene, toluene e ammoniaca, nonché di altri composti organici. Muovendo da questa premessa, appare essenziale dotarsi di indicatori sintetici e significativi che consentano ad ogni interessato di monitorare, in forma il più possibile accessibile, l'efficacia e l'efficienza delle politiche di gestione intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti a livello europeo. **Nello specifico si propone l'inserimento nella L. 10/2013 all'Articolo 6-bis dell'introduzione "dell'unità di misura arboricola".**

## Recupero acque meteoritiche

I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno prevedere contatori di consumo e dispositivi per la **riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata**. Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisognerà realizzare la circolazione forzata dell'acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché di vasche di invaso, possibilmente interrato e protette (per evitare incidenti). La nostra proposta prevede che tutti questi interventi ed altri considerati utili al fine del recupero delle acque meteoriche potranno godere delle detrazioni fiscali del 65% previste dall'attuale disciplina dell'ecobonus.

## Tutela dei piccoli borghi

L'obiettivo già rimarcato è quello di avviare una rinascita dei piccoli comuni e delle aree interne favorendo nuova residenzialità attiva mediante l'offerta di servizi e opportunità.

**Quindi gli ambiti sui quali operare sono fondamentalmente due:**

1. riorganizzazione dei servizi anche attraverso maggiori funzionalità e possibilità di accesso mediante la rete;
2. agevolazioni e investimenti per rendere appetibile l'insediamento di attività produttive collegate alla residenzialità. Inoltre la diffusione della banda larga collegata ad incentivi al telelavoro potrebbero far rinascere notevolmente queste realtà.

Alcune misure in grado di affrontare questi due punti sono già presenti nella proposta di legge in discussione. Altro lavoro dovrà essere svolto, armonizzando le proposte che toccano, ad esempio, in modo più specifico l'**aspetto del recupero degli immobili e delle politiche agricole**.

## Dissesto idrogeologico

Quello italiano è un territorio geologicamente giovane e fragile soggetto a dissesto idrogeologico, da sempre esiste uno stato di emergenza continua in cui molti concittadini sono costretti a vivere. Già nel 1968 la Commissione interministeriale De Marchi, produsse un piano per la sicurezza idrogeologica dell'intero Paese prevedendo un articolato complesso di opere ed interventi distribuito nell'arco di 30 anni per una spesa di circa 9.000 miliardi di lire (circa 76 miliardi di euro, fabbisogno di circa 2,5 miliardi di euro per anno 1,6 per mille del PIL), ma il progetto non venne attuato. Da allora le scelte della politica

e la disorganizzazione e confusione burocratica non sono state in grado di rispondere coerentemente a questo serio problema, non riuscendo ad avviare una reale visione strategica di manutenzione continuativa del territorio, e troppo spesso ci si è ritrovati a correre ai ripari solo a seguito di tristi tragedie e in pieno stato di emergenze. Quindi appare chiaro e improcrastinabile un intervento politico di carattere normativo organizzativo e programmatico di lungo respiro, capace di mettere a sistema le professionalità, le tecnologie e le risorse economiche disponibili.

A tal proposito dal M5S è stata presentata la proposta di legge Terzoni n. 3342 (link: [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043620.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0043620.pdf)), che prevede oltre ad una serie di iniziative finanziarie ed agevolazioni fiscali per privati e pubblici anche una organica riorganizzazione della macchina burocratica amministrativa dell'intero Paese. Infatti **a livello centrale è indispensabile che il Ministero dell'Ambiente torni a svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento e di programmazione in forte correlazione con le Autorità di Bacini Distrettuale** (che ovviamente devono essere quanto prima operativi, attraverso l'attuazione dei decreti ministeriali) **e con il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia istituito presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**, nonché con la protezione Civile. Mentre a livello Regionale risulta determinante istituire una Cabina di Regia sul dissesto Idrogeologico, che affianchi operativamente e programmaticamente il Commissario contro il dissesto. Tali uffici Regionali coordinati in modalità omogenea a livello nazionale dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), operano nel proprio contesto territoriale, in stretta collaborazione con le ARPA regionali e con le Autorità di Bacino Distrettuali di riferimento, nonché con la Protezione Civile. Le Cabine di Regia Regionali oltre ad occuparsi dell'aggiornamento e dell'omogeneizzazione dei quadri conoscitivi del territorio e delle caratteristiche di rischio, coordinano (verificando le condizioni effettive di operatività) programmano e attuano gli interventi di messa in sicurezza del territorio avvalendosi anche dei fondi messi a disposizione degli Accordi di Programma. Inoltre avviano un sistema articolato di ricognizione del territorio e presidio avvalendosi anche dell'attività dei consorzi di bonifica, e di questi ne coordinano il lavoro. Anche a livello locale è necessario che vengano istituite degli appositi Uffici Geologici Comunali, messi tra di loro in rete e in stretta connessione, coordinati dalla Cabina di Regia Regionale, al fine di avviare un attento e puntuale monitoraggio del territorio oltre a oltre a supportare gli uffici tecnici dei comuni nella programmazione e attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a scala locale, nella pianificazione urbanistica e territoriale oltre ad occuparsi dell'attuazione dei piani di emergenza comunali e del loro aggiornamento. Al fine di avviare tale programmata organizzazione le regioni così come gli enti locali potranno avvalersi di personale in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali o territoriali, da destinare alle attività sopra menzionate. A livello nazionale, come regionale e locale, è quindi determinante avviare una serie di interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo e una concreta corretta e consapevole cultura del rischio, capace di responsabilizzare il cittadino.



# 6) Difesa dei parchi e delle aree protette

## Contesto normativo

**A livello Europeo** sono due le direttive fondamentali in ambito di aree protette: la direttiva Uccelli 79/409/CEE (2009/147/CE) e la direttiva Habitat 92/43/CEE con le quali è stata istituita la rete dei siti SIC e ZPS (Rete Natura 2000).

**A livello nazionale** abbiamo una legge quadro la 394 del 1991 arenata in seconda lettura in Senato. La legge che regola l'istituzione delle aree protette di ogni livello e ne detta le procedure di gestione, di elezione degli organi di rappresentanza ha un effettivo bisogno di aggiornamento, soprattutto proprio in riferimento alle normative europee che sono state emanate e aggiornate dopo il 1991.

La conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l'elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010 - G.U. n. 125 del 31 maggio 2010). **La proposta di riforma votata in prima lettura al Senato presenta però numerose problematiche** legate soprattutto a un diminuito livello di protezione degli habitat e a una modalità di scelta degli organi di rappresentanza indirizzata perlopiù verso interessi politici e localistici. Una proposta di riforma osteggiata dalla totalità delle associazioni ambientaliste e presentata in aula al Senato con un vero e proprio blitz del Governo che ha stravolto il testo che era stato faticosamente condiviso dopo un lunghissimo lavoro in Commissione. Notevole preoccupazione riveste il recente accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'arma dei Carabinieri che toglie una fondamentale risorsa per il controllo del territorio e soprattutto per il rispetto delle maggiori tutele previste all'interno dei Parchi dove da sempre si registrano gravi episodi di bracconaggio e di mancato rispetto delle norme a tutela della biodiversità.

In particolare: la proposta di legge che è stata approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 in un testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012) consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

### Tra gli articoli più rilevanti si segnalano:

- l'articolo 4 che interviene sulla disciplina dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio

direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica;

- l'articolo 8 che detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco;
- l'articolo 9 che introduce nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette.

## Proposte

### Consiglio direttivo

Si propone una maggiore rappresentanza per le associazioni territoriali e i soggetti competenti tecnicamente, minore rilevanza a Federparchi e ai sindaci, non competenti a livello tecnico.

Il nuovo comma 11 affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali a un direttore, nominato dal Consiglio direttivo. Il vigente comma 11 prevede che la nomina avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente. Il genere il Direttore del Parco manca di specifiche competenze scientifiche legate alla biodiversità e resta un burocrate che seppure appartiene all'anacronistico albo dei direttori, non si delinea per competenze specifiche come dovrebbe nel settore della salvaguardia. Quest'ultimo dovrebbe essere invece **nominato in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli**, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

### Royalties

L'articolo 8 individua, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta.

Con riferimento alle c.d. "*royalties*" il rischio è che gli Enti Parco possano subire gravi condizionamenti nel loro operato perché incentivati dalla possibilità di avere maggiori entrate con il rilascio dell'autorizzazione. L'introito rischierebbe di far perdere la garanzia di imparzialità e il nuovo sistema premierebbe proprio i parchi che rilasceranno maggiori autorizzazioni.

L'introduzione di royalties, è contrario alla stessa legge 394/1991, ed in particolare all'art. 11 comma 3, che dispone il divieto di opere che, anche solo potenzialmente, possano arrecare pregiudizio all'ambiente naturale tutelato. Bisognerebbe dunque evitare stretta connessione tra contributi a titolo di concessioni, autorizzazioni, attività e la gestione dell'ente parco.

Sarebbe necessario prevedere il pagamento di tasse più alte per gli impianti impiantati in modo da poter assicurare comunque la prevalenza della tutela della natura su altri particolari interessi economici. Al tempo stesso, il rafforzamento dei divieti nella legge, in modo da porre il Parco più al riparo dalle possibili, e anzi probabili, pressioni finalizzate all'ingresso di nuove attività il più delle volte non compatibili con la specifica qualità ambientale dei Parchi italiani. In via subordinata, i contributi dovrebbero essere raddoppiati nel caso in cui gli impianti si trovino nelle aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione o Zone di Protezione Speciale (ZPS)».

## Controllo faunistico

La gestione della fauna selvatica attraverso catture e abbattimenti selettivi deve essere finalizzata a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Si deve evitare che la disciplina del controllo faunistico finisca per legittimare la caccia nelle aree protette, e soprattutto non condividiamo che si proceda alla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo: **la soluzione consiste quindi nel vietare che gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico diventino oggetto di vendita.** L'azione del MoVimento 5 Stelle dovrebbe anche mirare a un'estensione della superficie interessata dalla presenza di aree protette e alla concretizzazione del progetto "Appennino parco d'Europa", una sorta di unico corridoio ecologico in grado di percorrere tutta la crinale appenninica dalla Alpi Apuane all'Aspromonte.

E' necessario intervenire per "costringere" le regioni a mettersi in regola e rispettare le direttive europee per quanto riguarda la gestione delle aree SIC-ZPS-ZSC e la comunicazione dello stato di conservazione secondo le scadenze dettate.

## 7) Mobilità sostenibile

L'Italia ha provveduto con la legge n. 366 del 1998 a individuare un Fondo per gli interventi a favore della mobilità ciclistica contribuendo in parte alla crescita del trasporto a pedali. **Per quanto riguarda il settore del turismo sostenibile, l'Italia si trova in una posizione di arretratezza rispetto alla situazione europea.**

Solo per fare alcuni esempi, la Germania vanta oltre 200 itinerari ciclabili ad uso turistico, per una rete di più di 70.000 chilometri di piste ciclabili diffuse in tutto il territorio tedesco, lungo le quali si trovano circa 5.000 strutture ricettive attrezzate per questa forma di turismo. L'Olanda, il cui territorio è molto più piccolo, ha realizzato LF-network, una rete di percorsi per la bicicletta nel territorio olandese, per un totale di 4.500 km. Non mancano gli itinerari che attraversano più Stati, come la celeberrima pista ciclabile del Danubio, circa 300 km da

Passau a Vienna, che nel periodo estivo viene percorsa da 5.000 cicloturisti ogni giorno, con milioni di euro di fatturato.

## Proposte

### Mobilità urbana

Tra le finalità previste per una mobilità sostenibile urbana, vi sono quelle relative la realizzazione di **reti e infrastrutture per il trasporto su bici** così come dotazioni a garanzia della sicurezza dei ciclisti; nonché interventi finalizzati a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico. Elemento, quello dell'intermodalità, che permetterebbe il fondamentale apporto allo sviluppo della mobilità ciclistica quotidiana dentro e fuori dalle aree urbane.

### Mobilità dolce e turismo sostenibile

Si promuove inoltre la **creazione di una rete di turismo sostenibile**, fortemente sviluppato in altri paesi europei, partendo dalla valorizzazione e il recupero degli itinerari di valore storico e culturale. **L'idea, concretamente parlando, è quella di creare una rete nazionale di mobilità dolce che, in via prioritaria, riguarderà le infrastrutture in disuso.** Qualche esempio: ferrovie non più utilizzate, argini e alzate di fiumi e canali, tronchi stradali dismessi, strade appartenute al demanio militare, ecc.

Le Regioni avranno il compito di elaborare un **programma regionale di mobilità dolce**, aggiornato al massimo ogni due anni. Sarà poi creato **un elenco nazionale per individuare tutte le linee ferroviarie e i percorsi viari**. Infine, è prevista anche la creazione di un "Ufficio biciclette", presso il Ministero dell'Ambiente, per la promozione e il controllo di una rete nazionale.

Al fine di garantire una fruibilità ancora maggiore della rete, **la proposta è quella di disciplinare l'intermodalità e quindi gli aspetti relativi alla connessione della rete con i mezzi di trasporto, ovvero con le ferrovie in esercizio della rete di trasporto locale, con le ferrovie turistiche in esercizio, con le linee di navigazione interna, con gli impianti a fune e con le autolinee pubbliche.**

Si propone l'istituzione di un **Ufficio biciclette** presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché da rappresentanti di altre associazioni che per scopi e per statuto sono conformi alle finalità della legge.

Tra le attività dell'ufficio:

-fornire supporto scientifico e tecnico nella redazione della rete nazionale della mobilità dolce e nella redazione delle linee guida;

-supportare lo sviluppo della rete favorendo e curando gli accordi tra le regioni e le province e le connessioni intermodali;

-aiutare nell'identificazione dei tronchi di ferrovie in disuso;

-promuovere e curare iniziative volte all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce;

-vigilare sull'attuazione della legge.

Dopo l'individuazione dei percorsi, si dispone la pianificazione degli stessi nonché la definizione delle rispettive modalità d'uso, favorendo le reti a bassa intensità e velocità.

## Mobilità ciclistica

Per quanto riguarda lo sviluppo di una mobilità ciclistica si intende infine la promozione dell'**uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana**, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

# 8) Stop alle trivellazioni

## Contesto normativo

Il **decreto legislativo n. 152 del 2006** prescrive che a termine delle attività di estrazione il concessionario debba smantellare le infrastrutture e procedere al ripristino dei luoghi. In caso di inattività prolungata e in assenza di termine della durata della concessione i concessionari non si trovano nell'obbligo di procedere con questi interventi.

La bonifica delle aree interessate dagli impianti di estrazione risulta essere **quanto mai urgente** se si considerano i dati rivelati da uno studio condotto da Greenpeace secondo i quali i sedimenti nei pressi delle piattaforme sono spesso molto contaminati. All'interno del bacino del mar Mediterraneo poi risulta che l'Adriatico sia il mare che vanta la più alta presenza di piattaforme petrolifere e, allo stesso tempo, il mare che fornisce oltre la metà del pescato in Italia.

## Proposte

**Le linee guida del M5S per quanto riguarda le trivellazioni offshore hanno come principio la tutela degli interessi dei cittadini italiani, proprietari delle materie prime di suolo e sottosuolo.** I focus principali che hanno guidato le nostre scelte sono la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della salute, in ottica di una progressiva fuoriuscita e indipendenza dal mercato delle fonti energetiche fossili. In ogni caso il M5S dice stop a nuove autorizzazioni per trivellazioni in terra e in mare e tenterà di limitare le trivellazioni esistenti, di fermarle a scadenza delle attuali autorizzazioni, di sottoporre a valutazione ambientale tutti gli impianti di trivellazione di qualsiasi scala non ancora sottoposti a VIA.

## Certificazioni, controlli, autorizzazioni

È necessario ripristinare il divieto, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, anche per i processi autorizzativi in corso, le prospezioni e le perforazioni.

Si cercherà inoltre di:

-assicurare che l'istruttoria per le perforazioni in mare e in terraferma - i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza - sia effettuata mediante il **contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche**, quali l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;

-assicurare il reale recepimento della Direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti dell' **Autorità competente**;

-assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, a inizio dell'anno finanziario successivo, appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico**, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

-effettuare un'analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico;

-prevedere un'**analisi epidemiologica** effettuata dell'Istituto superiore di Sanità, sui rischi della salute umana che andrebbe ad analizzare l'attività di ricerca, esplorazione e coltivazione idrocarburi e a disporre il blocco e il rilascio di future autorizzazioni qualora siano comprovati i rischi; quest'analisi si integra con la proposta di legge Zolezzi (AC 2983) che intende rendere pubblico annualmente il referto epidemiologico di tutta la popolazione italiana.

-porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti, secondo l'**Organizzazione mondiale della sanità (OMS)**, di 0,005 parti per milione (ppm).

Quindi adottare ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi;

**-normare il sistema di smaltimento previsto dalla normativa vigente per “fanghi e fluidi perforanti”** che si generano per raggiungere i giacimenti petroliferi anche per gli impianti off-shore al fine di impedire la prassi secondo cui questi fanghi nelle fasi di estrazione marittima vengono dispersi nelle acque;

**-estendere l'autorizzazione alla VIA** anche per le fasi di manutenzione ordinaria che sono la causa dell'ottanta per cento degli sversamenti in mare, che nello specifico disperdono in mare ben 90.000 tonnellate l'anno di sostanze inquinanti;

-far adottare agli **impianti autorizzati** o in fase di autorizzazione quanto previsto dalla Direttiva Europea 2010/75/UE in termini di emissioni industriali per il quale lo Stato può avviare ed imporre le clausole di salvaguardia;

-prevedere che gli impianti di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi siano sottoposti a controllo annuale da parte dell'**ISPRA** con i costi di verifica a carico delle società concessionarie;

-sottoporre a VIA gli impianti già autorizzati e mai sottoposti a valutazione di impatto ambientale entro le 12 miglia.

## Decommissioning e garanzie

Vogliamo **rafforzare gli obblighi relativi alla dismissione e alla messa in sicurezza delle piattaforme attraverso la predisposizione di un apposito documento** recante una «strategia di abbandono del sito», che utilizzando le best-practices internazionali sul punto, definisca il livello di clean-up da raggiungere.

## Restrizioni e divieti

Estenderemo il divieto per le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83) anche per quanto riguarda gli "scogli affioranti" e per le aree marittime e costiere protette in fase di attuazione o costituzione. Si prevede la sospensione delle attività estrattive e di prospezione in zone a rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR. Sarà previsto il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR. Indiremo una moratoria per le nuove attività di coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale e in terraferma. Incrementeremo le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al Mare Adriatico.

## Accordi internazionali

Abbiamo intenzione di promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce, che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino. Di promuovere, in tutte le sedi, opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolamentazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi nell'intero bacino.

Sarà verificata la **compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali, o di loro competenza, con gli accordi internazionali** in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale.

Intendiamo colmare **una grave lacuna normativa che riguarda la tassazione di alcune strutture situate nel mare territoriale**: nello specifico, le piattaforme di ricerca e di



estrazione petrolifera. La proposta in oggetto intende sanare questa mancanza normativa ripristinando la potestà dei comuni e assoggettando le piattaforme petrolifere all'imposta municipale propria (IMU). Nello specifico intendiamo chiarire cosa si intende per piattaforme petrolifere descrivendole come le strutture definite dalla direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, in modo da utilizzare un concetto condiviso e approvato a livello europeo.

Le piattaforme petrolifere dovranno essere censite e categorizzate come immobili a destinazione speciale o particolare. Saranno assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 – Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. Dovrà essere creato un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove confluirà il gettito dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere, che sarà ripartito tra i comuni confinanti.

## 9) Nuova governance ambientale

### Contesto normativo

#### **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**

La VIA nasce come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti/indiretti di un progetto su alcune componenti ambientali e di conseguenza sulla salute umana. La Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) introduce in Europa, a seguito dell'esperienza Statunitense del 1969, La Valutazione d'Impatto quale strumento di Analisi sugli impatti potenziali prodotti dalle matrici antropiche. Con la procedura di VIA si vogliono prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti. In Italia è la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i. che recepisce la Direttiva Comunitaria sulla Valutazione degli Impatti Ambientali, legge che Istituisce il Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; mentre il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i. contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

In una nuova revisione della direttiva comunitaria 85/337/CEE veniva presentata attraverso alcune modifiche ed integrazioni Successivamente alla direttiva comunitaria 85/337/CEE viene presentata, con alcune modifiche e integrazioni, la Direttiva 97/11/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). La direttiva ha ampliato il numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA e ha introdotto le fasi di "screening" e "scoping".

A seguito dell'emanazione della cd. "Legge Obiettivo" (L.443/2001) e decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002) Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA, viene ampliato. Il D.Lgs. individua una procedura di VIA speciale, con un'apposita Commissione dedicata. Con la delibera CIPE n. 57/2002 venivano date disposizioni sulla Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo sostenibile 2000-2010 e si affermava come la VIA dovesse essere integrata a monte con Piani e Programmi che avessero già i criteri di

sostenibilità ambientale, tramite la Valutazione Ambientale Strategica di cui tratteremo in seguito

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si tenta di riorganizzare organicamente la legislazione italiana in materia ambientale. La Parte II tratta delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA);

Il 30 marzo 2015 è stato emanato il Decreto Ministeriale includente le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome che integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'All. IV e V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al fine di garantire un' uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA.

### **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001. A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186. L'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, come riformato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 e con le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128. Nella legislazione statale, ulteriori norme in materia di VAS si ritrovano nel Decreto Legge 13/05/2011 n. 70 così come convertito con modifiche in legge 12/7/2011 n. 106 (Art. 5, comma 1, lett. g): esclusione dalla VAS degli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS; art. 5, comma 8: modifiche all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ss.mm.ii. di semplificazione in materia di VAS dei piani urbanistici attuativi). La legislazione di Regione e Province autonome completa il quadro legislativo con disposizioni che disciplinano alcuni aspetti procedurali nel rispetto dei principi e delle norme statali. Da segnalare anche che con la legge 3 maggio 2016 n. 79, è stato recepito nell'ordinamento italiano il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Protocollo di Kiev) alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). Il protocollo completa il quadro di riferimento normativo della VAS a livello internazionale, con particolare riguardo al tema delle consultazioni transfrontaliere con

in Paesi non dell'Unione Europea. Nel quadro definito dalla legislazione UE e nazionale, trovano collocazione le legislazioni e le normative delle Regioni e Province autonome, che disciplinano lo svolgimento delle procedure delle valutazioni ambientali strategiche di competenza non statale.

Le regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti l'esercizio della VAS secondo quanto stabilito nella Direttiva VAS e nel D.lgs 152/06.

Alcune regioni hanno emanato normative organiche sulla VAS, altre regioni hanno disciplinato:

- le proprie competenze e quelle degli altri enti locali;
- i criteri per individuare gli enti locali territoriali interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale;
- eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS.

## Proposte

Valutazione di impatto sanitario eseguita da un ente terzo per tutti i progetti da sottoporre a VIA.

### Politiche concrete contro i cambiamenti climatici

Sebbene la tutela dell'ambiente appaia ormai da più parti come condizione irrinunciabile al perseguimento di una politica di sviluppo sostenibile, negli anni troppe inefficienze nel sistema dei controlli hanno permesso il proliferare di situazioni di forte inquinamento ambientale e degrado del territorio. Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non può esimersi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali, il sistema delle agenzie, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto a interessi industriali e politici.

**La volontà è quella di avere a livello nazionale una voce unica e autorevole che fornisca le informazioni necessarie, i monitoraggi e che faccia ricerca applicata ai controlli in campo ambientale, attività atte a tutelare sia l'ambiente che la salute dei cittadini attraverso controlli mirati del territorio e dei fattori ambientali regolati per legge.**

Inoltre non va sottovalutato l'aspetto fondamentale di trasformazione interna alle agenzie che dovranno sempre più essere strumento al servizio del cittadino e del paese e non utilizzate come strumento vessatorio e sanzionatorio, un ruolo che deve riscoprire la sua vocazione educativa e di guida e non solo sanzionatoria.

L'approvazione della legge sul SNPA, rappresenta un grande passo avanti in questa direzione, ma al moltiplicarsi dei compiti e della complessità delle responsabilità affidate al SNPA non è stato ancora corrisposto un adeguato finanziamento in grado di assicurare l'effettiva applicazione della legge. Sosteniamo da sempre che i controlli e la prevenzione del danno siano preferibili e molto meno costosi rispetto all'intervento in emergenza a danno avvenuto.

È necessario lo studio dei limiti planetari e del sovvertimento locale degli stessi (azoto, fosforo, biodiversità e clima) con frequenti aggiornamenti e pubblicazione dei dati. Implementeremo la piattaforma italiana del fosforo nata recentemente con possibili ottimi risvolti nel settore agricolo (autonomia da fosforo), ambientale (riduzione di danni ambientali e sanitari, riduzione di sanzioni europee) con particolare riferimento all'ottimizzazione della depurazione delle acque civili e industriali.

## La necessaria riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente

Pur riconoscendo la presenza all'interno del personale SOGESID SpA di figure qualificate e preparate, non possiamo dimenticare come alcuni principi debbano essere sempre rispettati quando si utilizzano soldi pubblici e si forniscono servizi ai cittadini.

**Non è possibile avallare il principio per cui si esternalizzano a delle S.p.a. le funzioni fondamentali normalmente attribuite allo stato.**

La soluzione che proponiamo per sanare le opacità e le inefficienze ampiamente documentate dalla magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti consiste in un progressivo ma rapido processo di internalizzazione, delle competenze oggi affidate a SOGESID SpA, nonché una razionalizzazione secondo principi di trasparenza, efficacia ed efficienza delle procedure per l'affidamento delle funzioni, attraverso la selezione dei singoli soggetti attuatori qualificati. Al termine di tale procedimento **si procederà alla liquidazione di SOGESID SpA e al conseguente trasferimento di tutte le sue funzioni in capo al Ministero dell'Ambiente.**

Vogliamo evitare che si possano aggirare le norme e che s'incoraggino società in house che, pur se legate ai ministeri, non sottostanno ad alcuna regola di trasparenza o di contenimento della spesa. Inoltre riteniamo assurdo il ricorso a personale esterno per svolgere le funzioni amministrative del Ministero dell'Ambiente. Dunque, per sanare le storture derivanti dal sistema dell'affidamento esterno e per garantire un adeguato livello di efficienza dell'amministrazione, saranno riviste le necessità di organico del ministero e avviate se necessario le procedure per l'espletamento di un concorso pubblico al fine di reperire le eventuali nuove risorse umane specializzate e qualificate necessarie, in piena discontinuità con il sistema vigente.

## Servizi pubblici e locali a misura di cittadino

Noi siamo per un'altra visione del Paese contro gli sprechi e per città fatte a misura di cittadino, in cui i servizi siano garantiti a tutti, a costi sostenibili, sottoposti a scelte trasparenti e partecipate, che inneschino nella società meccanismi di cooperazione, solidarietà ed economia circolare.

Ciò che viene messa drasticamente in discussione è la **stessa funzione sociale degli enti locali come luoghi di prossimità degli abitanti di un territorio**. Si comprende meglio, a questo punto, anche il senso profondo della progressiva riduzione degli spazi di democrazia, che vede nell'accentramento istituzionale da una parte, e in una campagna contro la "casta" e relativa riduzione della rappresentanza dall'altra, il progressivo distanziamento dei luoghi della decisionalità politica dalla vita concreta delle persone.

Secondo noi, per funzionare correttamente ogni società avrà bisogno di “possedere”, promuovere e “governare” insieme una serie di beni e servizi pubblici. Questo significa **rilanciare il ruolo delle città e la partecipazione dei cittadini**. Non è sull’acqua che si rilancia l’economia dei profitti, ma è sulla costruzione di nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti e a misura del cittadino, in cui si evitano gli sprechi riuscendo a garantire un servizio efficiente.

## Impegno concreto contro i reati ambientali

E' necessario provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le disposizioni sanzionatorie ai fini di una riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia della normativa nazionale da adottare nel rispetto dei principi dell'Unione europea. In secondo luogo si deve provvedere all'individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste. Sarà inoltre rivisto il concetto di responsabilità degli enti di controllo e cambierà il concetto di prescrizione per i delitti ambientali.

Si intende prevedere il sequestro preventivo di beni, commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino e non più all'illecito profitto, e introdurre la V.D.S. (valutazione del danno sanitario per tutte le attività antropiche impattanti) nonché il reato di frode in materia ambientale.

